

BOZZE DI STAMPA

3 giugno 2019

N. 4

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (1248)

TOMO I

**Articolo 1
da 1.1 a 1.0.12**

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

**1.1
SUDANO**

Sopprimere l'articolo.

1.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

1.7 (testo 2)/101

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) All'articolo 21, comma 2, dopo le parole: "Le opere pubbliche incompiute" sono inserite le seguenti: "per le quali non siano in corso i lavori"».

1.7 (testo 2)/102

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 23, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo."

02. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte

oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.

1.7 (testo 2)/103

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 23, sostituire il capoverso "3-bis", con il seguente: «3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, e per gli interventi di manutenzione straordinaria fino all'importo di 5 milioni di euro, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale che attesti l'idoneità del livello di progettazione realizzato rispetto all'intervento previsto, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo».

1.7 (testo 2)/104

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assog-

gettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.";

1.7 (testo 2)/107

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.";

1.7 (testo 2)/105

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, ove comportanti variazioni d'uso delle aree interessate o modifiche delle categorie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metri-

co-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.";

1.7 (testo 2)/106

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo purché questi non comporti modifiche sostanziali alla progettazione definitiva.";

1.7 (testo 2)/108

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 23, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «4. La facoltà di cui al comma precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8».

1.7 (testo 2)/111

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 23, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il minor consumo di suolo possibile e il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-quater*), nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa."

02. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/109

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il minor consumo di suolo possibile e il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire ad esclusione dei progetti che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-quater*), nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.";

1.7 (testo 2)/110

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il minor consumo di suolo possibile e il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-quater*), nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.";

1.7 (testo 2)/112

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso "Art. 1", al comma 1 premettere i seguenti:

"01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 6:

1) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono aggiunte le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica»;

3) le parole: «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale»."

02. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.

1.7 (testo 2)/113

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso "Art. 1", al comma 1 premettere il seguente:

"01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 6:

1) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono aggiunte le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica»;

3) le parole: «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale»."

1.7 (testo 2)/114

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso "Art. 1", al comma 1 premettere il seguente:

"01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 6:

1) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono aggiunte le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica»;

1.7 (testo 2)/115

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio."

02. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successi-

vamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/116

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.";

1.7 (testo 2)/117

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, al comma 7, primo periodo, le parole "o delle concessioni di lavori pubblici" sono soppresse, al secondo periodo, le parole ", concessioni di lavori pubblici" sono soppresse.

02. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla

medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/118

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, al comma 7, primo periodo, le parole "o delle concessioni di lavori pubblici" sono soppresse, al secondo periodo, le parole ", concessioni di lavori pubblici" sono soppresse.

1.7 (testo 2)/119

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 24:

a), al comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara".

b) al comma 8-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: "sono previste", sono aggiunte le seguenti: "a pena di nullità"».

1.7 (testo 2)/121

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera *a)* e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 26, comma 6, lettera *a)*, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."».

1.7 (testo 2)/122

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

02. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successi-

vamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/123

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

1.7 (testo 2)/124

VERDUCCI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Gli estremi degli atti di cui al comma 1, ivi compresa l'indicazione del luogo di pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement ad essi interconnessi tramite cooperazione applicativa"».

1.7 (testo 2)/125

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "per cui è nominato;" inserire le seguenti: "il RUP per contratti di lavori, forniture e servizi che su-

perino le soglie di cui all'articolo 35 deve preferibilmente possedere adeguata formazione di project management;"».

1.7 (testo 2)/126

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 31, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "tra gli altri dipendenti in servizio" aggiungere le seguenti parole: "anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice"».

1.7 (testo 2)/127

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a-bis*) all'articolo 31, comma 8, primo periodo, le parole: "secondo le procedure di cui ai presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del prezzo più basso nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti nei bandi"».

1.7 (testo 2)/128

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a*) All'articolo 31, comma 11, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di *project management* in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere

oo) di importo superiore a 20 milioni di euro, secondo le modalità di cui al presente comma"».

1.7 (testo 2)/129

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) All'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Rubrica, dopo la parola: "Fasi", sono inserire le seguenti parole: "e tempi";

b) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "La verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali è svolta sulla base della documentazione acquisita d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti, anche in assenza della banca dati di cui all'articolo 81, che deve divenire comunque operativa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le stazioni appaltanti verificano che la documentazione acquisita d'ufficio sia aggiornata. Ove detta documentazione non sia disponibile, l'operatore economico è tenuto a fornirla. Nelle procedure aperte, le verifiche predette sono svolte unicamente nei confronti dell'aggiudicatario. Nei casi indicati non è necessario presentare il Documento Unico di Gara Europeo di cui all'articolo 85.";

c) al comma 11, dopo la parola: "cessa" sono inserite le seguenti parole: "e di conseguenza il contratto deve essere stipulato, salve motivate e specifiche ragioni" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La stipula del contratto, nel caso sopra indicato, prevista anche nei casi di appalti suddivisi in lotti, per ciascun lotto, non costituisce causa di responsabilità amministrativa o motivo di risarcimento danni nei confronti dei pubblici funzionari e membri delle commissioni di gara; decreto del Ministero dell'economia e finanze, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito con un fondo che interviene in caso di condanna della stazione appaltante al risarcimento danni per la stipula dei contratti nei casi sopra menzionati";

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. In caso di mancata stipula del contratto nel termine massimo di un anno dall'indizione della procedura, le parti interessate possono presentare istanza al giudice amministrativo che, valutate le motivazioni della stazione appaltante, può nominare un commissario ad acta che provvede agli adempimenti necessari per concludere la procedura al fine di procedere alla stipula e all'esecuzione dei lavori, servizi o forniture."»;

01-bis. Le modifiche introdotte al comma 11 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relative alla stipula del contratto, trovano

applicazione anche in relazione alle procedure di affidamento per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stato ancora stipulato il contratto o la convenzione quadro, anche se bandite antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».

1.7 (testo 2)/130

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: "di qualunque importo", sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35".

02. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/131

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: "di qualunque importo", sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35".

1.7 (testo 2)/132

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera *a)*, la parola "contemporaneamente" è soppressa;

b) al comma 10, lettera *a)*, la parola "contemporaneamente" è soppressa;

c) al comma 18, le parole "dei lavori", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione".

02. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/133

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera *a)*, la parola "contemporaneamente" è soppressa;

b) al comma 10, lettera *a)*, la parola "contemporaneamente" è soppressa;

c) al comma 18, le parole "dei lavori", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione";

1.7 (testo 2)/134

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis. I requisiti di ammissione alla procedura di affidamento sono in ogni caso definiti con riguardo al valore dei singoli lotti, ovvero con riferimento al valore complessivo dei lotti suscettibili di aggiudicazione considerando quelli per i quali il concorrente presenta l'offerta"».

1.7 (testo 2)/135

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) al comma 18, dopo le parole: "erogazione dell'anticipazione." aggiungere le seguenti: "Le disposizioni del presente comma si applicano agli appalti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35, per le procedure il cui bando o avviso sia pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

1.7 (testo 2)/136

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"».

1.7 (testo 2)/137

D'ALFONSO, MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

"18-bis. Le previsioni di cui al comma 18 che precede si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2018, ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa.

18-ter. L'anticipazione del prezzo riconosciuta sulla base di normative preesistenti al presente Codice viene recuperata, in deroga alle previsioni delle dette normative e per l'importo non ancora recuperato alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, mediante trattenute di importo percentuale costante sui corrispettivi che matureranno fino all'ultimazione dei lavori"».

1.7 (testo 2)/138

D'ALFONSO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 36, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, nonché i compiti relativi alla definizione e

al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione di ciascuna delle predette procedure.";

2) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) cura e accerta il rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice nei termini dallo stesso prefissati";

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, nonché i criteri e le modalità per la definizione da parte del RUP dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure.";

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis La stazione appaltante, allo scopo di garantire il rispetto dei termini perentori fissati per l'avvio e la conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura operativa a supporto del RUP. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per il personale della struttura operativa a supporto del RUP e per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nelle procedure, al fine di accelerare e rendere certi i termini perentori di conclusione delle stesse"».

1.7 (testo 2)/139

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, sopprimere i commi da 1 a 23.

1.7 (testo 2)/140

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.7 (testo 2)/141

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 1.

1.7 (testo 2)/142

COLTORTI

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso "Art. 1", apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi» fino alla fine del medesimo comma con le seguenti: «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 3, primo periodo, le parole "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";

1-bis) al comma 3, secondo e terzo periodo, la parola: "decreto", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "regolamento"»;

2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.";

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il minor consumo di suolo possibile e il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della program-

mazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-quater*), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.";

4) al comma 6:

1) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono aggiunte le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica»;

3) le parole: «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale».";

5) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11-*bis*. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

11-*ter*. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.";

b) all'articolo 24:

1) al comma 2, le parole "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

1-bis) al comma 5, terzo periodo, le parole: "Il decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento"»;

2) al comma 7, primo periodo, le parole "o delle concessioni di lavori pubblici" sono soppresse, al secondo periodo, le parole ", concessioni di lavori pubblici" sono soppresse;

c) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppresi;

d) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce", sono sostituite dalle seguenti "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, è definita", al secondo periodo, le parole "Con le medesime linee guida" sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*," e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

d-bis) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: "All'articolo 36, comma 2, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),";

d-ter) all'articolo 34, comma 3, le parole: "di qualunque importo", sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35";

e) all'articolo 35:

1) al comma 9, lettera a), la parola "contemporaneamente" è soppresa;

2) al comma 10, lettera a), la parola "contemporaneamente" è soppresa;

3) al comma 18, le parole "dei lavori", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione";

f) all'articolo 36:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";

2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla ba-

se di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8."».

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano, prima dell'aggiudicazione, in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.";

5) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

"6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

6-*quater*. In luogo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori rispetto a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";

6) al comma 7, primo periodo, le parole "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle", al secondo periodo, le parole "Nelle predette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Nel predetto regolamento", le parole "nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.";

g) all'articolo 37, comma 4, la parola "procede" è sostituita dalle seguenti: "può procedere direttamente e autonomamente oppure";

g-*bis*) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente normativa", aggiungere, in fine, le seguenti: "; gli archeologi";

h) all'articolo 47:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a se-

guito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.";

i) all'articolo 59:

l) al comma *1-bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma *27-octies*; detti requisiti sono posseduti dalle imprese in possesso dell'attestazione per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese in possesso dell'attestazione per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.";

2) dopo il comma *1-ter* è inserito il seguente:

"1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.";

l) all'articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo *5-bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.";

m) all'articolo 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.";

n) all'articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: ", anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

2) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";

3) al comma 3, primo periodo, le parole "in caso di società con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro" e, al secondo periodo, dopo le parole "quando è intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale";

4) al comma 5, alinea, le parole "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;"

5) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-*bis*, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.";

o) all'articolo 83:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*", e, al terzo periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto regolamento";

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. I requisiti generali e speciali, di cui al presente articolo, devono essere posseduti dai concorrenti fino alla conclusione della procedura di gara";

p) all'articolo 84:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.";

2) al comma 2, primo periodo, le parole "L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono, altresì, individuati";

3) al comma 4, lettera b), le parole "al decennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti";

4) al comma 6, quarto periodo, le parole "nelle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*";

5) al comma 8, primo periodo, le parole "Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano", sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, disciplina" e al secondo periodo, le parole "Le linee guida disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";

6) al comma 10, primo periodo, le parole "delle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*," e le parole: "le sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni";

7) al comma 11, le parole "nelle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*,";

q) all'articolo 86:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo

89, nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.";

2) al comma 5-bis, le parole: "dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";

r) all'articolo 89, comma 11, terzo periodo, le parole "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

s) all'articolo 95:

l) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.";

2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)";

2-bis) sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Nell'offerta economica devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell'operatore economico. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).";

3) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.".

t) all'articolo 97:

l) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in

considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera *a)*;

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera *b)*;

d) la soglia calcolata al punto *c)* viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera *a)* applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera *b)*.

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera *a)*;

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera *b)* e la media aritmetica di cui alla lettera *a)*;

d) se il rapporto di cui alla lettera *c)* è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera *a)* incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera *c)* è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera *a)* e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera *b)*.

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.";

2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.";

3) al comma 3-*bis*, le parole "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* è effettuato";

4) al comma 8, primo periodo, le parole "alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere", sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede", dopo le parole "individuata ai sensi del comma 2", sono inserite le seguenti: "e dei commi 2-*bis* e 2-*ter*.", e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.";

u) all'articolo 102, comma 8, al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*," e, al secondo e al terzo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento";

v) all'articolo 105:

1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.";

2) al comma 4, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

3) al comma 4, la lettera *d*) è abrogata;

4) il comma 6 è abrogato;

5) al comma 13, la lettera *a*), è abrogata e alla lettera *c*) le parole "e se la natura del contratto lo consente" sono soppresse;

z) all'articolo 111:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono individuate" e, al secondo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento";

2) al comma 2, secondo periodo, le parole "Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

aa) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si

procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.";

bb) all'articolo 146, comma 4, primo periodo, le parole "Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*," e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

cc) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";

dd) all'articolo 177, comma 2, primo periodo, le parole "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019";

ee) all'articolo 183, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

"17-*bis*. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.";

ff) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;

gg) all'articolo 197:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*.";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.";

hh) all'articolo 199:

1) al comma 2, primo periodo, le parole "alla SOA" sono sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";

2) al comma 4, primo periodo, le parole "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*" e il secondo periodo è soppresso;

ii) all'articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

ll) all'articolo 216:

1) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Per gli interventi di cui al comma 1-*bis*, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.";

2) al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

3) al comma 4-*bis*, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.";

4) al comma 14, primo periodo, le parole "delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*";

5) al comma 27-*bis*, primo periodo, le parole "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*".

6) il comma 27-*sexies* è sostituito dal seguente:

"27-*sexies*. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.";

7) dopo il comma 27-*septies*, è aggiunto il seguente:

"27-*octies*. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposi-

zioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.".

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera»;

d) sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato la progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ma non abbiano avviato l'esecuzione dei lavori:

a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;

b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;

c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

4-bis. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»;

e) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;

b) al comma 5, primo periodo, le parole "Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";

c) al comma 7, primo periodo, le parole "Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I nuovi";

d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse;

e) al comma 11, primo periodo, le parole "Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".»;

f) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.»;

g) *sopprimere i commi da 7 a 24.*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al codice dei contratti pubblici».

1.7 (testo 2)/143

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi.»

1.7 (testo 2)/144

MALLEGNI, GALLONE

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Articolo 1» al comma 1, aliena sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente

Sostituire la parola «2020», ovunque ricorre, con la seguente: « 2021»

Sostituire le parole «e 2020» con le seguenti « , 2020 e 2021».

1.7 (testo 2)/145

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2020» con le parole: «fino al 31 dicembre 2019»

1.7 (testo 2)/146

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 maggio 2020».

1.7 (testo 2)/147

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole «non trovano applicazione, a titolo sperimentale,» con le seguenti: «si applicano».

1.7 (testo 2)/148

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole «non trovano» con le seguenti: «trovano».

1.7 (testo 2)/149

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.7 (testo 2)/150

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.7 (testo 2)/151

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.7 (testo 2)/152

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.7 (testo 2)/153

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.7 (testo 2)/154

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere la lettera b).

1.7 (testo 2)/155

MALLEGNI, GALLONE

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.7 (testo 2)/156

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.7 (testo 2)/157

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.7 (testo 2)/158

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere la lettera c).

1.7 (testo 2)/159

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO,
BARACHINI, BERARDI, PAPATHEU

All'emendamento 1.7 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso "Articolo 1", comma 1, sopprimere le lettere d) ed e);

al capoverso "Articolo 1", dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".

2) al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, il subappalto non può superare la quota del trenta per cento. Per i servizi e forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto".

3) al comma 4:

- a) è eliminata la lettera a);
- b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";
- c) è eliminata la lettera d);
- 4) il comma 5 è soppresso;
- 5) il comma 6 è soppresso;
- 6) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

7) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono sopprese le seguenti: "e della manodopera";

8) al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".

9) dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

"23. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

- a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;
- b) l'impresa affidataria può utilizzare per la qualificazione:
 - 1) l'importo dei lavori eseguiti;
 - 2) l'importo dei lavori della categoria prevalente subappaltati;
 - 3) i lavori subappaltati nelle categorie scorporagli previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per l'intero importo, da utilizzare, a sua scelta, nelle rispettive categorie scorporabili o nella categoria prevalente"».

1.7 (testo 2)/160

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera d) e dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis: «All'articolo 105, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sostituire le parole: «non può superare la quota del 30 per cento» con le seguenti: «non può superare la quota del 20 per cento».

1.7 (testo 2)/161

PATUANELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso "Art. 1", apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera d);

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Fino al 31 dicembre 2020, il limite del trenta per cento per il punteggio economico di cui all'articolo 95, comma 10-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è elevato al quaranta per cento.»;

c) sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.»;

d) al comma 9, sostituire le parole: "da 50 milioni a 100 milioni" con le seguenti: "da 50 milioni a 70 milioni" e in fine, aggiungere il seguente periodo: "Per importi inferiori a 70 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche";

e) sopprimere i commi da 13 a 16;

f) sopprimere il comma 21;

g) al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "relativi ad interventi ed opere di manutenzione ordinaria";

h) sopprimere il comma 23;

i) dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, è altresì sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105.».

1) *al comma 24:*

1) *al secondo periodo, alle parole: "Le autorizzazioni di cui" premettere le seguenti: ". Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2,";*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da: "sono concesse dall'autorità competenti" fino a" da tale attività.", con le seguenti: "sono concesse dall'autorità competenti in base a: a) criteri generali definiti da apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare non avente natura regolamentare, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana; b) criteri indicati nell'allegato 1, sub allegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, decreto ministeriale 12 giugno 2002 n. 161 e nell'allegato 1, decreto ministeriale 17 novembre 2005, n. 269 per i parametri ivi indicati relativi alla tipologia, alla provenienza e alle caratteristiche dei rifiuti, all'attività di recupero e alle caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.". Il decreto di cui alla presente lettera è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*

3) *al quarto periodo, sostituire la parola. "Ministero" con la seguente: "Ministro";*

m) dopo il comma 24, aggiungere, in fine, i seguenti:

«24-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 23, comma 3, primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";

2. all'articolo 24, al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista." e al comma 7, primo periodo, le parole: "o delle concessioni di lavori pubblici" sono soppresse, al secondo periodo, le parole: ", concessioni di lavori pubblici" sono soppresse ed, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.";

3. all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce", sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita", al secondo periodo, le parole: "Con le medesime linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies," e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

4. all'articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies," e, al terzo periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto regolamento";

5. all'articolo 84 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati";

c) al comma 6, quarto periodo, le parole: "nelle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";

d) al comma 8, primo periodo, le parole: "Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano", sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina" e al secondo periodo, le parole "Le linee guida disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";

e) al comma 10, primo periodo, le parole: "delle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";

f) al comma 11, le parole: "nelle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";

6. all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: "dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";

7. all'articolo 89, comma 11, terzo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

8. all'articolo 102, comma 8, primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";

9. all'articolo 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

10. all'articolo 146, comma 4, primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies," e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

11. all'articolo 177, comma 2, primo periodo, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019";

12. all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;

13. all'articolo 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di

cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.";

14. all'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla SOA" sono sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e il secondo periodo è soppresso;

15. all'articolo 216 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, primo periodo, le parole: "delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";

b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies".

c) il comma 27-sexies è sostituito dal seguente: "27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.";

d) dopo il comma 27-septies, è aggiunto il seguente: "27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

1) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

2) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

- 3) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- 4) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- 5) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- 6) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- 7) collaudo e verifica di conformità;
- 8) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- 9) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.";

24-ter. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
- b) al comma 5, primo periodo, le parole: "Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";
- c) al comma 7, primo periodo, le parole: "Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I nuovi";
- d) al comma 9, le parole: "Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse;
- e) al comma 11, primo periodo, le parole: "Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".

24-quater. Le disposizioni di cui al comma 24-ter si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.».

1.7 (testo 2)/162

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.7 (testo 2)/163

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.7 (testo 2)/164

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera d).

1.7 (testo 2)/165

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere la lettera d).

1.7 (testo 2)/166

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.7 (testo 2)/167

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera e).

1.7 (testo 2)/168

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere la lettera e).

1.7 (testo 2)/169

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.7 (testo 2)/170

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Entro il 30 novembre 2019, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per l'anno 2019, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.».

1.7 (testo 2)/171

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Entro il 31 dicembre 2019, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per l'anno 2019, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.».

1.7 (testo 2)/172

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Governo, entro il 31 dicembre del 2019, trasmette una

relazione sullo stato di attuazione della misura di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essa siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.7 (testo 2)/173

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Governo, entro il 31 dicembre del 2019, riferisce alle Camere, sulla misura sperimentale, di cui al comma 1, su cui sono votate proposte di risoluzioni.».

1.7 (testo 2)/174

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole «30 novembre 2020» con le seguenti: «30 novembre di ogni anno del biennio 2019-2020» e sopprimere le parole: «per gli anni 2019 e 2020».

1.7 (testo 2)/175

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole «30 novembre 2020» con le seguenti: «30 settembre 2020».

1.7 (testo 2)/176

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole «30 novembre 2020» con le seguenti: «30 ottobre 2020».

1.7 (testo 2)/177

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 3.

1.7 (testo 2)/178

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, sopprimere il comma 3.

1.7 (testo 2)/179

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 3.

1.7 (testo 2)/180

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36, comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

»*b*) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;«

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/181

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36, comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.7 (testo 2)/182

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalle seguenti:

"*c*) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso

sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti;»

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.«

1.7 (testo 2)/183

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti;»

1.7 (testo 2)/184

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36, comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.'";

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/185

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36, comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.'";

1.7 (testo 2)/186

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36, il comma 6-*bis* è sostituito dai seguenti:

"6-*bis*. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6-*ter*. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

6-*quater*. In luogo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori rispetto a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione."

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 20.

1.7 (testo 2)/187

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36, il comma 6-*bis* è sostituito dai seguenti:

"6-*bis*. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6-*ter*. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

6-*quater*. In luogo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori rispetto a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";

Conseguentemente, sopprimere il comma 20.

1.7 (testo 2)/188

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.7 (testo 2)/189

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, sopprimere la lettera a).

1.7 (testo 2)/190

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto e, per i lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta;»

1.7 (testo 2)/191

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 3, lettera a) dopo le parole «per affidamenti» inserire le seguenti: «di forniture, servizi e lavori» e dopo le parole «mediante affidamento diretto e, per» inserire «le forniture, i servizi e».

1.7 (testo 2)/192

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, al comma 3, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da « e, per i lavori di importo» fino alla fine del periodo.

1.7 (testo 2)/193

MALLEGNI, GALLONE

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Articolo 1» comma 3, lettere a) e b) sostituire le parole «150.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro»

1.7 (testo 2)/194

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « tre preventivi» con le seguenti:« almeno 5 preventivi».

1.7 (testo 2)/195

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, lettera a) sostituire le parole «tre preventivi» con le seguenti: «cinque preventivi».

1.7 (testo 2)/196

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, ove esistenti».

1.7 (testo 2)/197

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

1.7 (testo 2)/198

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.7 (testo 2)/199

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, sopprimere la lettera b).

1.7 (testo 2)/200

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, al comma 3, lettera b) sostituire le parole « a 150.000 euro e inferiore a 350.000» con le seguenti: «a 40.000 euro e inferiore a 100.000».

1.7 (testo 2)/201

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ove esistenti,».

1.7 (testo 2)/202

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 3, lettera b), dopo le parole: « operatori economici» inserire le seguenti:« anche mediante criteri che possano agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali».

1.7 (testo 2)/203

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole «cinque operatori» con le seguenti: «otto operatori».

1.7 (testo 2)/204

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

1.7 (testo 2)/205

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.7 (testo 2)/206

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, sopprimere la lettera c).

1.7 (testo 2)/207

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, al comma 3, lettera c), sostituire le parole «o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro» con le seguenti « o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro».

1.7 (testo 2)/208

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, lettera c), primo periodo, sostituire le parole «quindici operatori» con le seguenti: «venti operatori».

1.7 (testo 2)/209

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, lettera c), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ove esistenti,».

1.7 (testo 2)/210

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

1.7 (testo 2)/211

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.7 (testo 2)/212

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 3, sopprimere la lettera d).

1.7 (testo 2)/213

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità di tutti gli offerenti prima di procedere all'esame dell'offerta."».

1.7 (testo 2)/214

FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.7 (testo 2)/215

FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere il seguente: "Art. 36-bis. - 1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂"».

1.7 (testo 2)/216

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"».

1.7 (testo 2)/217

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 37, comma 4, la parola "procede" è sostituita dalle seguenti: "può procedere direttamente o autonomamente," e alla lettera c) sono soppresse le parole: "ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"».;

1.7 (testo 2)/218

MIRABELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 37, comma 4, la parola "procede" è sostituita dalle seguenti: "può procedere direttamente o autonomamente, esclusivamente nel caso in cui nel proprio organico sia presente personale adeguatamente formato per tali finalità";

1.7 (testo 2)/219

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 37, comma 4, la parola "procede" è sostituita dalle seguenti: "può procedere direttamente o autonomamente, se non superiore a 5.000 abitanti";

1.7 (testo 2)/220

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 37, comma 4, la parola "procede" è sostituita dalle seguenti: "può procedere"».

1.7 (testo 2)/221

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "soggetti aggregatori" sopprimere la parola: "regionali;

b) al comma 3, sostituire le parole: "ai seguenti" con le seguenti: "a uno o più dei seguenti";»

1.7 (testo 2)/222

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: " e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle Città metropolitane"».

1.7 (testo 2)/223

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente normativa", aggiungere, in fine, le seguenti: ", gli archeologi;"

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/224

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente normativa", aggiungere, in fine, le seguenti: ", gli archeologi;"

1.7 (testo 2)/225

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto."

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/226

MARGIOTTA, FERRAZZI

*All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, aggiungere il seguente:«*3-bis. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori e per i servizi di progettazione, i consorzi stabili si qualificano mediante sommatoria dei requisiti delle consorziate. Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento

delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto".»

1.7 (testo 2)/227

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto."

1.7 (testo 2)/228

MIRABELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto."

1.7 (testo 2)/229

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2 I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.»

1.7 (testo 2)/230

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 47, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente."

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/231

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 47, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente."

1.7 (testo 2)/232

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. La sussistenza di un motivo obbligatorio di esclusione o la mancanza, anche sopravvenuta, di un requisito di qualificazione in capo alle consorziate indicate in sede di gara, impone al consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), di estromettere le predette consorziate o a sostituirle, senza comportare l'esclusione del Consorzio dalla gara. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente."».

1.7 (testo 2)/233

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "responsabilità solidale del mandatario", sono aggiunte le seguenti: "nei limiti di cui al presente comma"»

1.7 (testo 2)/234

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:

"Art. 48-bis. (Società tra concorrenti riuniti o consorziati)

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere; per l'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'articolo 48 del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"».

1.7 (testo 2)/235

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 6, dopo la parola: "debitamente motivati", sono aggiunte le seguenti: "e non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice"».

1.7 (testo 2)/236

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 73 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali"».

1.7 (testo 2)/237

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti."

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/238

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari

e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti."

1.7 (testo 2)/239

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il presente comma si applica qualora le stazioni appaltanti non si avvalgano della facoltà prevista al comma 5 dell'articolo 36"

1.7 (testo 2)/240

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, aggiungere il seguente:«
3-bis. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 2, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine non superiore al doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara al termine di presentazione delle offerte. Il mancato rispetto di tale termine è oggetto di valutazione ai fini del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38"»».

1.7 (testo 2)/241

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, con esclusione del Presidente della Commissione medesima, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze."

1.7 (testo 2)/242

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 1, alinea, le parole "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/243

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 1, alinea, le parole "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse.»

1.7 (testo 2)/244

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza di un accertamento per non aver presentato le dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio ovvero qualora i redditi accertati definitivamente dall'Amministrazione finanziaria siano risultati superiori di oltre il 50 per cento il capitale sociale o il patrimonio detenuto".».

1.7 (testo 2)/245

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."»

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/246

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."»

1.7 (testo 2)/247

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di specie, il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si esercita esclusivamente con la modalità stabilita dal comma 2 lettera b) del medesimo articolo"».

1.7 (testo 2)/248

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di vigilanza" inserire le seguenti: "esclusi i membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza ex legge n. 231/2001" e le parole "in caso di società con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro" e, al secondo periodo, dopo le parole "quando è intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale"»

1.7 (testo 2)/249

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 3, primo periodo, le parole "in caso di società con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro" e, al secondo periodo, dopo le parole "quando è intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale".

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/250

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 3, primo periodo, le parole "in caso di società con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro" e, al secondo periodo, dopo le parole "quando è intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale"

1.7 (testo 2)/251

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Il presente comma si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda".».

1.7 (testo 2)/252

D'ALFONSO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il presente comma si applica all'atto della liquidazione del compenso professionale, e non al momento dell'affidamento dell'incarico. Nel caso di pendenze contributive la liquidazione del compenso avverrà secondo la previsione di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010".».

1.7 (testo 2)/253

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 5, alinea, le parole "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse e e alla lettera a), sostituire la parola: "debitamente" con: "definitivamente"».

1.7 (testo 2)/254

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 5, alinea, le parole "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse.»

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.«

1.7 (testo 2)/255

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 5, alinea, le parole "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse.»

1.7 (testo 2)/256

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 5, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;"

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/257

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 5, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;"

1.7 (testo 2)/258

MALLEGNI, GALLONE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3bis) All'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 5, alla lettera *c*), dopo le parole "gravi illeciti professionali" sono aggiunte le seguenti: ", confermati quantomeno all'esito di un giudizio di primo grado,";

2. al comma 10, dopo le parole "della pena principale", le parole da " e a tre anni" fino " a sentenza di condanna" sono sostituite con le seguenti: ". Nei casi di cui al comma 5, la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nei casi di cui al comma 5, lett. *c*-ter), nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante può tenere conto di tali fatti ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per

escludere dalla partecipazione l'operatore economico che li abbia commesso nei suoi confronti".

1.7 (testo 2)/259

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera c), dopo le parole "gravi illeciti professionali" sono aggiunte le seguenti: ", confermati quantomeno all'esito di un giudizio di primo grado,";

b) al comma 10, dopo le parole "della pena principale", le parole da " e a tre anni" fino " a sentenza di condanna" sono sostituite con le seguenti: ". Nei casi di cui al comma 5, la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nei casi di cui al comma 5, lett. c-ter), nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante può tenere conto di tali fatti ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione l'operatore economico che li abbia commesso nei suoi confronti".

1.7 (testo 2)/260

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso "Art. 1", dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «o comunque sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.»

1.7 (testo 2)/261

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-*bis*, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso."

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/262

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-*bis*, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso."

1.7 (testo 2)/263

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-*bis*, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.";

1.7 (testo 2)/264

D'ARIENZO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 4, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole:" con specifico riguardo al rapporto tra debito e patrimonio".».

1.7 (testo 2)/265

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 83, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente periodo: "Anche ai sensi di quanto previsto all'Allegato XVII del presente codice, per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti, a seguito dell'avvenuto svolgimento della prestazioni contrattuale, emettono a favore dell'operatore economico singolo o raggruppato un certificato di buona esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base di modelli emessi dall'ANAC, e ne inviano copia digitale alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici. A tale certificato, in possesso della suddetta Banca dati, fanno riferimento le stazioni appaltanti ai fini della successiva verifica dei requisiti di capacità tecnica relativi ai servizi e alle forniture svolte nel periodo di riferimento previsto nel bando di gara".»

1.7 (testo 2)/266

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 83, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. I requisiti generali e speciali, di cui al presente articolo, devono essere posseduti dalle aziende candidate fino alla conclusione della procedura di gara".

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/267

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 83, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. I requisiti generali e speciali, di cui al presente articolo, devono essere posseduti dalle aziende candidate fino alla conclusione della procedura di gara".

1.7 (testo 2)/268

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 83, comma 9, dopo le parole: "della domanda" aggiungere le parole: "e dell'offerta tecnica ed economica"».

1.7 (testo 2)/269

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 84, comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20."

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte

oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/270

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 84, comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20."»

1.7 (testo 2)/271

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 84, comma 4, lettera *b*), le parole "al decennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti".»

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.«

1.7 (testo 2)/272

MALLEGNI, GALLONE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis) All'art. 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole "al decennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: " ai quindici anni precedenti".».

1.7 (testo 2)/273

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 84, comma 4, lettera b), le parole "al decennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti".»

1.7 (testo 2)/274

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 84, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. In caso di perdita dell'attestazione, o suo ridimensionamento, l'affidatario mantiene la titolarità del contratto, ad eccezione del caso in cui nei suoi confronti sia stata disposta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; in tal caso, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto"».

1.7 (testo 2)/275

MALLEGNI, GALLONE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis) All'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 7, lettera a), secondo periodo, le parole "in alternativa" sono sostituite dalla seguente "oltre".

1.7 (testo 2)/276

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 84, comma 7, lettera a), secondo periodo, le parole: "in alternativa" sono sostituite dalla seguente: "oltre"».

1.7 (testo 2)/277

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 86, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, per i soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.»

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.«

1.7 (testo 2)/278

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 86, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, per i soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.»

1.7 (testo 2)/279

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 93, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 6, dopo la parola "fatto", sono inserite le seguenti: "riconducibile a una condotta dolosa o gravemente colposa dell'affidatario, che ha causato danno alla stazione appaltante,"».

1.7 (testo 2)/280

TARICCO, MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 95, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere il seguente: " b-bis.1) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde.».

1.7 (testo 2)/281

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 95, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma

3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nei contratti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti prevedono l'inserimento negli atti di gara di una soglia di sbarramento espressa come punteggio minimo che le offerte tecniche devono raggiungere al fine di potere essere valutate anche sotto il profilo economico. Laddove tale soglia non risulti superata il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica".»

1.7 (testo 2)/282

MALLEGNI, GALLONE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 95,

- al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), si applicano le disposizioni di cui all'art. 97, comma 8;"

- dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Per i lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), si applica il criterio del minor prezzo, di cui al comma 4, lettera a);

4-ter. Per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è consentito solo in presenza di complessità tecnica delle opere oggetto dell'appalto."

2) all'art. 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nei casi di cui al comma precedente, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 97, comma 8, ultimo periodo."

3) all'articolo 97,

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, al fine di garantire la congruità delle offerte e, nel contempo, assicurare la non predeterminabilità delle stesse da parte degli offerenti, aggiudicano l'appalto con uno dei metodi indicati alle lettere a), b), c) e d), da utilizzare sulla base del seguente meccanismo: calcolo della somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti e, qualora la seconda cifra dopo la virgola di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 3 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); qualora si collochi tra i numeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); qualora si collochi tra i numeri 7

e 9 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c); qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera d. I metodi sono i seguenti:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20% arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20% arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, decrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che non superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per eccesso a tale media;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 15%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo 0, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del 10% arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata del 10% e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media. Qualora la predetta media fosse inferiore al 15%, l'incremento sarà del 20%."

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), qualora vi siano più offerte uguali, si procede mediante sorteggio nella medesima seduta di gara".

b) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, per i servizi e le forniture, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. Per i lavori d'importo compreso entro la medesima soglia di rilevanza comunitaria, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte, a condizione che l'appalto non presenti carattere transfrontaliero. Hanno carattere transfrontaliero gli appalti alle cui procedure di gara siano state ammesse, in percentuale pari o superiore al 10 per cento, imprese aventi sede in

Nazioni dell'Unione Europea diverse dall'Italia. In tali casi, non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

4) all'art. 216,

a) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 38, e dell'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all'articolo 78, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

1) è vietato per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro; in tal caso, si applica il criterio del minor prezzo, di cui all'articolo 95, comma 4, lett a);

2) è consentito, per quelli di importo superiore a 2 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), solo in presenza di complessità tecnica; in mancanza, è applicato il criterio del minor prezzo, di cui all'articolo 95, comma 4, lett a)".

b) dopo il comma 27- septies è aggiunto il seguente:

"28. Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente con cadenza biennale, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, effettua una verifica del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte di cui all'art. 97, come modificato dal presente decreto, al fine di appurare l'efficacia del sistema".

5) Conseguentemente, all'art. 36, comma 2, lettera d), le parole "fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)" sono soppresse.

1.7 (testo 2)/283

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 95, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: "10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, fermo rimanendo che la proporzione tra offerta economica e offerta tecnica venga sempre rispettata."».

1.7 (testo 2)/284

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 95, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte"».

1.7 (testo 2)/285

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto."»

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/286

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indicando nei documenti di

gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto."

1.7 (testo 2)/287

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'art. 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50, è soppresso l'ultimo periodo".

1.7 (testo 2)/288

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, sopprimere il comma 4.

1.7 (testo 2)/289

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 4.

1.7 (testo 2)/290

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 4, sostituire le parole «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2019».

1.7 (testo 2)/291

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 4, dopo le parole «31 dicembre 2020,» inserire la seguente: «non» e sopprimere la parola «anche».

1.7 (testo 2)/292

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, comma 3, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Nei contratti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti prevedono l'inserimento negli atti di gara di una soglia di sbarramento espressa come punteggio minimo che le offerte tecniche devono raggiungere al fine di potere essere valutate anche sotto il profilo economico. Laddove tale soglia non risulti superata il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica"

1.7 (testo 2)/293

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, comma 3, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo."

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché,

in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/294

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, comma 3, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo."

1.7 (testo 2)/295

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a*).»

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.«

1.7 (testo 2)/296

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a).»

1.7 (testo 2)/297

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nell'offerta economica devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell'operatore economico. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)."

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/298

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nell'offerta economica devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell'operatore economico. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).".».

1.7 (testo 2)/299

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.".

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/300

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte."».

1.7 (testo 2)/301

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, sopprimere il comma 5.

1.7 (testo 2)/302

DURNWALDER

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 5.

1.7 (testo 2)/303

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 5.

1.7 (testo 2)/304

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, comma 3, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo."

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/305

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, comma 3, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo."

1.7 (testo 2)/306

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)."

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/307

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nell'offerta economica devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell'operatore economico. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)."

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/308

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nell'offerta economica devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell'operatore economico. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).".».

1.7 (testo 2)/309

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.".

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/310

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 95, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte."».

1.7 (testo 2)/311

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 5, sostituire le parole «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2019».

1.7 (testo 2)/312

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 5, sopprimere la parola «non».

1.7 (testo 2)/313

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.7 (testo 2)/314

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, comma 5, sopprimere la lettera a).

1.7 (testo 2)/315

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 5, sopprimere la lettera a).

1.7 (testo 2)/316

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.7 (testo 2)/317

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, comma 5, sopprimere la lettera b).

1.7 (testo 2)/318

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 5, sopprimere la lettera b).

1.7 (testo 2)/319

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «è elevato al quarantanove per cento» con le seguenti: «è ridotto al venti per cento».

1.7 (testo 2)/320

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «quarantanove per cento» con le seguenti: «trenta per cento».

1.7 (testo 2)/321

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 97, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)"».

1.7 (testo 2)/322

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 97, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, al fine di garantire la congruità delle offerte e, nel contempo, assicurare la non predeterminabilità delle stesse da parte degli offerenti, aggiudicano l'appalto con uno dei metodi indicati alle lettere a), b), c) e d), da utilizzare sulla base del seguente meccanismo: calcolo della somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti e, qualora la seconda cifra dopo la virgola di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 3 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); qualora si collochi tra i numeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); qualora si collochi tra i numeri 7 e 9 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c); qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera d). I metodi sono i seguenti:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, decrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che non superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 15 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo 0, la media

verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata del 10 per cento e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media. Qualora la predetta media fosse inferiore al 15 per cento, l'incremento sarà del 20 per cento.

2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), qualora vi siano più offerte uguali, si procede mediante sorteggio nella medesima seduta di gara.

2-ter. Al fine di non rendere nei tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia"».

1.7 (testo 2)/323

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 97, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Hanno carattere transfrontaliero gli appalti alle cui procedure di gara siano state ammesse, in percentuale pari a superiore al 10 per cento, imprese aventi sede in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia"».

1.7 (testo 2)/324

D'ALFONSO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 101, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla il rispetto dei tempi di avvio e di conclusione relativi all'esecuzione dei contratti

medesimi e i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità, impartisce disposizioni di servizio e accerta il corretto ed effettivo rispetto delle tempistiche e il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione relativi alla definizione e al rispetto delle tempistiche di avvio e conclusione delle procedure di esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture"».

1.7 (testo 2)/325

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 101, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti Individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e dei costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26".»

1.7 (testo 2)/326

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 102, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 6, dopo le parole: "presente articolo." sono aggiunte le seguenti: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'esterno delle amministrazioni pubbliche per

l'affidamento dei suddetti incarichi previo accertamento di carenza di professionalità interne appositamente motivato".».

1.7 (testo 2)/327

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 102, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il terzo periodo del comma 6 è soppresso»

1.7 (testo 2)/328

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "più garanti" aggiungere le seguenti: ", senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti".»

1.7 (testo 2)/329

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 105, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".

2) Al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, il subappalto non può superare la quota del trenta per cento. Per i servizi e forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto".

3) Al comma 4:

a) è eliminata la lettera a);

b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

c) è eliminata la lettera d);

4) Il comma 5 è soppresso;

5) Il comma 6 è soppresso;

6) Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

7) Al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera".

8) Al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".

9) Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«23. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare per la qualificazione:

1) l'importo dei lavori eseguiti;

2) l'importo dei lavori della categoria prevalente subappaltati;

3) i lavori subappaltati nelle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per l'intero importo, da utilizzare, a sua scelta, nelle rispettive categorie scorporabili o nella categoria prevalente"».

1.7 (testo 2)/330

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 105, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture."

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/331

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 105, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *"Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture."*»

1.7 (testo 2)/332

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 105, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *"Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Il proponente dichiara quali attività intenda subappaltare entro il predetto limite"*».

1.7 (testo 2)/333

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 105, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.»

1.7 (testo 2)/334

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 105, comma 4, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80."

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/335

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 105, comma 4, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80."

1.7 (testo 2)/336

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 105, il comma 6 è abrogato.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/337

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 105, il comma 6 è abrogato.»

1.7 (testo 2)/338

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 105, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 13 aggiungere il seguente: "13-bis. Al di fuori dei casi disciplinati dal precedente comma 13, al pagamento del subappaltatore, del cottimista e degli altri subcontraenti di cui al terzo periodo del comma 2 provvede l'appaltatore, cui è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso appaltatore corrisposti al subappaltatore, al cottimista o al subcontraente, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore,

del cottimista o del subcontraente entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore"»

1.7 (testo 2)/339

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 4 lettera a), dopo le parole: "avrebbero consentito l'ammissione di candidati" sono inserite le seguenti: "o di offerenti"».

1.7 (testo 2)/340

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni un aumento o una diminuzione nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 e 2, può imporre all'appaltatore l'esecuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Fino a tale limite l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"».

1.7 (testo 2)/341

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 108, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 5, dopo le parole "decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto" sono inserite le seguenti: "e di tutti gli oneri e maggiori costi derivanti dalla necessità di riappaltare"».

1.7 (testo 2)/342

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 109, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il pagamento preclude all'appaltatore il riconoscimento del maggior danno"».

1.7 (testo 2)/343

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Dopo l'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente: "Art. 113-bis. - (Termini di pagamento. Clausole penali) - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Nell'ambito del predetto termine; il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo o medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni

del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».

1.7 (testo 2)/344

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 125, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La procedura negoziata si applica anche ai lavori complementari non ricompresi nell'appalto originario e diventati necessari per il completamento dell'opera qualora questi sono generati da condizioni non programmabili né prevedibili in alcun modo all'atto della gara"».

1.7 (testo 2)/345

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 3, è abrogato il seguente periodo: "Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale".».

1.7 (testo 2)/346

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Sostituire l'articolo 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con i seguenti:

"Art. 163. - (Oggetto e ambito di applicazione) - 1. Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento."

2) dopo l'articolo 163 aggiungere i seguenti:

"Art. 163-bis.

(Procedure in caso di somma urgenza)

1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.

4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario in difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezzi di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezzi ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'articolo 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10 per cento. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzo. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori a 40.000,00 euro per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.

5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non

siano affidate ai sensi dell'articolo 147-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

a) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;

b) ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

c) ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;

d) ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lettera *a*) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle

spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice da conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.000, sono pubblicati ai sensi dell'articolo 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 163-ter.

(Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile)

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4 e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163-bis. Il termine di cui all'articolo 163-bis, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali

ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applica il comma 7 e 8 dell'articolo 163-*bis*.

5. Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-*bis*.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-*ter* possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-*bis* ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento"».

1.7 (testo 2)/347

MARGIOTTA, FERRAZZI

*All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. All'articolo 178, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 1, dopo le parole: "di affidamento in house" sono inserite le seguenti: ", per una quota pari al venti per cento dei contratti di lavori,"».*

1.7 (testo 2)/348

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 182, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse."».

1.7 (testo 2)/349

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 183, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 16, aggiungere il seguente: "La procedura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo può trovare applicazione anche per opere o servizi già inseriti nella programmazione delle amministrazioni"».

1.7 (testo 2)/350

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 183, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:

"17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e gli istituti nazionali di promozione definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con i soletti di cui al comma 17 del presente articolo.

17-ter. I soggetti di cui al comma 17 e 17-bis possono accedere nei modi e nei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla documentazione necessaria ai fini della predisposizione della proposta di cui al comma 15 del presente articolo"».

1.7 (testo 2)/351

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Dopo l'articolo 183, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere i seguenti:

"Art. 183-bis.

1. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice.

2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all'articolo 271, è ammessa la presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.

4. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. È fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice.

5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.

6. Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui all'articolo 197, comma 3, del codice.

Art. 183-ter.

1. Nel corso dell'esecuzione dei contratti di servizi di appalto o concessione di durata pluriennale, entro un termine di 12 mesi dalla scadenza del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare un avviso e a mettere a disposizione del mercato tutti i documenti relativi al contratto pubblico in corso di esecuzione.

2. Un avviso è finalizzato a chiamare proposte per il miglioramento delle condizioni del contratto in corso, con riferimento alle caratteristiche tecniche del servizio, alle specifiche tecniche dei beni forniti e alle altre condizioni contrattuali, al fine di mettere a base di gara tali miglioramenti, quando in vista della scadenza del contratto in corso, sarà espletata la nuova procedura di affidamento.

3. Qualora una proposta contenga sostanziali miglioramenti, rispetto alle condizioni attuali di esecuzione, essa potrà essere valutata di pubblico interesse e al promotore sarà riconosciuto un diritto di prelazione nella successiva gara per l'affidamento del servizio, da espletarsi in vista della scadenza del contratto in corso. In caso di più proposte da parte di soggetti diversi, le stesse potranno essere valutate comparativamente, sulla base dei criteri contenuti nell'avviso, dalla stazione appaltante"».

1.7 (testo 2)/352

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 199, comma 2, primo periodo, le parole "alla SOA" sono sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione».

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte

oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/353

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 199, comma 2, primo periodo, le parole "alla SOA" sono sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione».

1.7 (testo 2)/354

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 202, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: ", previo parere del CIPE" sono soppresse;

2) al comma 5, ultimo periodo, le parole: ", assegnate dai CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

3) al comma 6, al primo periodo, le parole: "di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" sono soppresse e all'ultimo periodo, le parole: "del CIPE, su proposta" sono soppresse;»

1.7 (testo 2)/355

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 211, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quaranta giorni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Trascorso tale termine è da intendersi che la tesi proposta è condivisa dall'ANAC"».

1.7 (testo 2)/356

MIRABELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 213, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 2, dopo le parole: "contratti-tipo" sono aggiunte le seguenti: "di appalto e subappalto"».

1.7 (testo 2)/357

D'ALFONSO

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 213, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) vigila affinché sia garantito il rispetto dei termini di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice;"».

1.7 (testo 2)/358

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 214, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *f*), al primo periodo, le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori" e all'ultimo periodo, la parola: "definitivo" è sostituita dalle seguenti: "di fattibilità tecnica ed economica";

2) alla lettera *g*), le parole: "propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti ag-

giudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture"».

1.7 (testo 2)/359

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Dopo l'articolo 214, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

"Art. 214-bis.

(Governance dei servizi)

1. Il CIPE elabora specifiche politiche in materia di servizi e forniture, predisponendo un piano nazionale dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di investimento in tecnologia, anche attraverso consultazioni periodiche degli operatori economici.

2. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche le modalità di attuazione delle previsioni ivi contenute, e include l'attuazione di progetti specifici, anche attraverso affidamento degli stessi a centrali di committenza"».

1.7 (testo 2)/360

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 214, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 3 è sostituito con i seguenti: "3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 200 milioni di euro, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo compreso tra i 50 milioni di euro e i 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo compreso tra i 50 milioni di euro e i 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle procedure già avviate, che restano regolate dalla previgente disciplina, qualora il proponente dichiari espressamente all'amministrazione precedente tale volontà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.7 (testo 2)/361

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, sopprimere il comma 6.

1.7 (testo 2)/362

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 6.

1.7 (testo 2)/363

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 6, primo periodo, sostituire le parole «Per gli anni 2019-2020» con le seguenti: «Per l'anno 2019».

1.7 (testo 2)/364

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 6, primo periodo, dopo le parole «la progettazione» inserire la parola «non» e sopprimere le seguenti parole da «anche in caso» fino alla fine del periodo.

1.7 (testo 2)/365

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione».

1.7 (testo 2)/366

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.7 (testo 2)/367

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola «prioritariamente».

1.7 (testo 2)/368

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 7.

1.7 (testo 2)/369

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, sopprimere il comma 7.

1.7 (testo 2)/370

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 7.

1.7 (testo 2)/371

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 7, dopo le parole «di opere» inserire la seguente: «non».

1.7 (testo 2)/372

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 7, sopprimere le seguenti parole: «o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.».

1.7 (testo 2)/373

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 7, sopprimere le seguenti parole: «o amministrativo».

1.7 (testo 2)/374

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, sopprimere il comma 8.

1.7 (testo 2)/375

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 8.

1.7 (testo 2)/376

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 8 con il seguente: «8. L'esecuzione dei lavori non può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione.».

1.7 (testo 2)/377

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 8, primo periodo, sostituire le parole «Per gli anni 2019-2020» con le seguenti: «Per l'anno 2019».

1.7 (testo 2)/378

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 8, dopo le parole «dei lavori» inserire la seguente: «non».

1.7 (testo 2)/379

DURNWALDER, LANIECE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 è prorogato al 31 dicembre 2019;».

1.7 (testo 2)/380

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, sopprimere i commi 9 e 10.

1.7 (testo 2)/381

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 9

1.7 (testo 2)/382

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 9.

1.7 (testo 2)/383

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 9, sostituire le parole «Fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2019».

1.7 (testo 2)/384

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le seguenti parole: «, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità.».

1.7 (testo 2)/385

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le seguenti parole: «e dei casi di particolare rilevanza e complessità».

1.7 (testo 2)/386

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le seguenti parole: «rilevanza e».

1.7 (testo 2)/387

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 9, sostituire le parole «da 50 a 100 milioni» con le seguenti: «da 50 a 65 milioni».

1.7 (testo 2)/388

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 9, sostituire le parole «da 50 a 100 milioni» con le seguenti: «da 50 a 75 milioni».

1.7 (testo 2)/389

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni".

19-ter. Le disposizioni di cui al comma 19-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/390

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni" e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il Consiglio Superiore, in presenza di progetti ad elevato contenuto tecnologico e professionale, può comunque motivare la necessità di un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare i trenta giorni".»..

1.7 (testo 2)/391

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni".

1.7 (testo 2)/392

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 10.

1.7 (testo 2)/393

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni".

10-bis. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.»

1.7 (testo 2)/394

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni".

1.7 (testo 2)/395

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 10, sostituire le parole «quarantacinque giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.7 (testo 2)/396

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), all'articolo 1, comma 10, sostituire le parole «quarantacinque giorni» con le seguenti «sessanta giorni».

1.7 (testo 2)/397

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 10, sostituire le parole «quarantacinque giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

1.7 (testo 2)/398

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 10, sostituire le parole «quarantacinque giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».

1.7 (testo 2)/399

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 11.

1.7 (testo 2)/400

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 11, sopprimere le seguenti parole: «, in sede di espressione del parere,».

1.7 (testo 2)/401

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.7 (testo 2)/402

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 11, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o di assegnazione delle risorse».

1.7 (testo 2)/403

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 11, sopprimere le seguenti parole: «, indipendentemente dal valore del progetto»,.

1.7 (testo 2)/404

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 11, sostituire le parole: «possono richiedere» con le seguenti: «devono richiedere».

1.7 (testo 2)/405

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 11, secondo periodo, sostituire la parola «possono» con la seguente: «devono».

1.7 (testo 2)/406

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 11, sopprimere le parole da: «che viene resa entro trenta giorni» fino alla fine del comma.

1.7 (testo 2)/407

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 11, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

1.7 (testo 2)/408

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo

1.7 (testo 2)/409

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 11, sopprimere il terzo periodo.

1.7 (testo 2)/410

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 11, terzo periodo, dopo la parola «richiedenti» inserire la seguente: «non».

1.7 (testo 2)/411

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 12.

1.7 (testo 2)/412

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 12.

1.7 (testo 2)/413

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 12, sostituire le parole «Fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2019».

1.7 (testo 2)/414

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole «31 dicembre 2020,» inserire la seguente: «non»;*
 - b) *sopprimere la parola «anche»;*
 - c) *sopprimere le parole da «con conseguente estensione» fino alla fine del periodo.*
-

1.7 (testo 2)/415

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 12, sopprimere le seguenti parole: «con conseguente estensione dell'ambito di applica-

zione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo decreto legislativo.».

1.7 (testo 2)/416

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere i commi da 13 a 16.

1.7 (testo 2)/417

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 13.

1.7 (testo 2)/418

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 13, sostituire le parole «possono convenire» con le seguenti: «devono convenire».

1.7 (testo 2)/419

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le seguenti parole: «prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data.».

1.7 (testo 2)/420

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le seguenti parole: «, o comunque non oltre novanta giorni da tale data.».

1.7 (testo 2)/421

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 13 sostituire le parole «di ogni natura» con le seguenti: «di natura tecnica con l'esclusione di quelle concernenti l'importo dei lavori nonché le valutazioni di impatto ambientale, paesaggistico e quelle relative alla salvaguardia dei beni culturali».

1.7 (testo 2)/422

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le seguenti parole: «suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso».

1.7 (testo 2)/423

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 13 inserire il seguente comma:

«13-bis. All'art 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

"7-bis. Il termine della sospensione dell'efficacia dell'atto di cui all'articolo 21 quater, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n 241 non può essere maggiore di 30 giorni e lo stesso può essere prorogato solo una volta e per un massimo di 10 giorni. La sospensione ha effetto anche sui termini previsti per la proposizione del ricorso."».

1.7 (testo 2)/424

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 14.

1.7 (testo 2)/425

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere il secondo periodo.

1.7 (testo 2)/426

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 14, sostituire le parole da: «possono essere scelti dalle parti» fino a: «tutti componenti devono essere approvati dalle parti» con le seguenti: « sono scelti uno per parte e il terzo componente è indicato dall'ANAC».

1.7 (testo 2)/427

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 14, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte;».

1.7 (testo 2)/428

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 15.

1.7 (testo 2)/429

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 15, sopprimere il secondo periodo.

1.7 (testo 2)/430

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 15, sopprimere il terzo periodo.

1.7 (testo 2)/431

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 15 sopprimere le parole: «salva diversa volontà delle parti stesse».

1.7 (testo 2)/432

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 15, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, salva diversa volontà delle parti stesse».

1.7 (testo 2)/433

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 16.

1.7 (testo 2)/434

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 16, sopprimere le seguenti parole: «o in data anteriore su accordo delle parti».

1.7 (testo 2)/435

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 17.

1.7 (testo 2)/436

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 17.

1.7 (testo 2)/437

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 17, sostituire le parole «Per gli anni 2019-2020» con le seguenti: «Per l'anno 2019».

1.7 (testo 2)/438

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 17, sopprimere le seguenti parole: «, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere,».

1.7 (testo 2)/439

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 17 sopprimere le parole da: «dal soggetto aggiudicatore» fino alle parole: «in caso contrario sono approvate».

1.7 (testo 2)/440

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 18.

1.7 (testo 2)/441

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 18.

1.7 (testo 2)/442

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 18, sostituire le parole «Per gli anni 2019-2020» con le seguenti: «Per l'anno 2019».

1.7 (testo 2)/443

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 18, dopo le parole «Per gli anni 2019 e 2020» inserire la seguente: «non».

1.7 (testo 2)/444

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 18 sostituire le parole: «ancorché non in possesso dei requisiti» con le seguenti: «solo se in possesso dei requisiti».

1.7 (testo 2)/445

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;».

1.7 (testo 2)/446

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 47, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per i contratti di cui all'articolo 145, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica"».

1.7 (testo 2)/447

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 19.

1.7 (testo 2)/448

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 19.

1.7 (testo 2)/449

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 19, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «nonché ai subappaltatori».

1.7 (testo 2)/450

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 19, capoverso 2-bis, sopprimere le parole da «Fatta eccezione» fino alle parole: «si intende confermato».

1.7 (testo 2)/451

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 19, paragrafo 2-bis, sopprimere le parole da: « Gli enti certificatori» fino alle parole: «si intende confermato».

1.7 (testo 2)/452

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 19, paragrafo «2-bis», sopprimere il quarto periodo.

1.7 (testo 2)/453

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 19, paragrafo «2-bis», quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: «e gli altri documenti».

1.7 (testo 2)/454

TESTOR, MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso "Art. 1", dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica."."».

1.7 (testo 2)/455

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 20.

1.7 (testo 2)/456

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 20.

1.7 (testo 2)/457

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 20, sostituire i paragrafi 6-bis e 6-ter con il seguente:

« 6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.».

1.7 (testo 2)/458

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 20, paragrafo «6-bis», primo periodo sopprimere le seguenti parole: « su un campione significativo di operatori economici».

1.7 (testo 2)/459

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 20, paragrafo «6-bis» sostituire le parole «la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali» con le seguenti: «la stazione appaltante verifica il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti».

1.7 (testo 2)/460

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 20, al capoverso 6-ter, sopprimere le parole: «, ove richiesti nella lettera di invito».

1.7 (testo 2)/461

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 20, paragrafo «6-ter», sopprimere le seguenti parole: «, ove richiesti nella lettera di invio».

1.7 (testo 2)/462

PIROVANO, TESEI, ZULIANI, FREGOLENT, PERGREFFI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, RUFA

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso "Art. 1", dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 del presente decreto legge, per il periodo di vigenza del medesimo decreto, non si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.

20-ter. Per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato la progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ma non abbiano avviato l'esecuzione dei lavori:

a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;

b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;

c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

20-quater. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ».

1.7 (testo 2)/463

PERGREFFI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso "Art. 1", dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

20-ter. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio. Sono altresì iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio le risorse finalizzate alla predisposizione della progettazione necessaria agli Enti previdenziali pubblici per gli investimenti immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".

20-quater. All'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

"17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione."».

1.7 (testo 2)/464

BARBARO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso "Art. 1", dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50."

20-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo sport e periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e Salute spa, la quale subentra nella gestione del fondo e dei rapporti pendenti.

20-quater. Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio dello sport si avvale della società Sport e Salute SpA.».

1.7 (testo 2)/465

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, STEGER

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio" e, al».

1.7 (testo 2)/466

D'ARIENZO, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso «Art. 1», dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. Per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato la progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ma non abbiano avviato l'esecuzione dei lavori:

a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;

b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;

c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

20-ter. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

1.7 (testo 2)/467

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 21

1.7 (testo 2)/468

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 21.

1.7 (testo 2)/469

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 21.

1.7 (testo 2)/470

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 21 con il seguente: «21. La mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 costituisce causa di esclusione, di cui all'art. 80, in capo all'operatore economico.».

1.7 (testo 2)/471

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sostituire il comma 21 con il seguente: «21. Fino al 31 dicembre 2020, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce causa di esclusione.».

1.7 (testo 2)/472

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 21, sostituire le parole «Fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2019».

1.7 (testo 2)/473

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 21, sopprimere la seguente parola: «non» e dopo le parole «di esclusione» inserire la seguente: «anche».

1.7 (testo 2)/474

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 21, sostituire le parole da: «non costituisce comunque causa di esclusione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «costituisce causa di esclusione».

1.7 (testo 2)/475

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 21, in fine aggiungere le seguenti parole:

«Le stazioni appaltanti devono comunque verificare relativamente ai costi di manodopera, prima dell'aggiudicazione, se gli oneri aziendali della sicurezza siano congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.»

1.7 (testo 2)/476

DE BERTOLDI

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 21 inserire il seguente comma:

«21-bis. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del comma 11, è aggiunto il seguente periodo: " Qualora l'ammontare della garanzia definitiva sia pari o inferiore a 500 euro la stessa non è dovuta".».

1.7 (testo 2)/477

MALLEGNI, GALLONE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 27-septies, è aggiunto il seguente:

"27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente Codice, le linee guida e i decreti già adottati in attuazione delle disposizioni del Codice medesimo rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento."».

1.7 (testo 2)/478

MARGIOTTA

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'art. 216 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 27-septies, è aggiunto il seguente: "27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente Codice, le linee guida e i decreti già adottati in attuazione delle disposizioni del Codice medesimo rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento"».

1.7 (testo 2)/479

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti

lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;".

1.7 (testo 2)/480

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 22.

1.7 (testo 2)/481

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 23.

1.7 (testo 2)/482

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le seguenti parole: «convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 o di».

1.7 (testo 2)/483

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le seguenti parole: «o di accordi quadro di cui all'articolo 54 stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55».

1.7 (testo 2)/484

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le seguenti parole: «o di accordi quadro di cui all'articolo 54».

1.7 (testo 2)/485

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 23, sostituire le parole da «stipulati» a «all'articolo 55» con la seguente: «non».

1.7 (testo 2)/486

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 23, dopo le parole: «di cui all'articolo 55» inserire la seguente: «non».

1.7 (testo 2)/487

MALLEGNI, GALLONE

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Articolo 1» dopo il comma 23 inserire il seguente:

23-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato- Regioni un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma."

1.7 (testo 2)/488

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 24.

1.7 (testo 2)/489

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.7 (testo 2), sopprimere il comma 24.

1.7 (testo 2)/490

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 24.

1.7 (testo 2)/491

BERNINI, GALLONE, MALLEGGI, BERUTTI, VITALI, PAPANEU, Alfredo
MESSINA, BARBONI, BARACHINI, DE SIANO, PEROSINO, CONZATTI, DAMIANI,
GALLIANI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso "Articolo 1", sostituire il comma 24 con il seguente:

"24. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

- a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 2, lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n.161, 17 novembre 2005, n. 269, e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità."».

1.7 (testo 2)/492

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO

All'emendamento 1.7 (testo 2), sostituire il comma 24, con il seguente:

«24. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: «Art. 184-ter - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

- a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2 , provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art.17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n.400 , tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e) . L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'art.9 bis ,lett. a) e b) , del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4 , le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto , provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2 , lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità.

1.7 (testo 2)/493

BERNINI, GALLONE, MALLEGNI, BERUTTI, VITALI, PAPATHEU, Alfredo
MESSINA, BARBONI, BARACHINI, DE SIANO, PEROSINO, CONZATTI, DAMIANI,
GALLIANI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Articolo 1», al comma 24
apportare le seguenti modifiche:*

a) all'alinea le parole "è sostituito dal seguente" sono sostituite dalle
seguenti "è sostituito dai seguenti";

b) al capoverso «3»:

1) al primo periodo le parole "quanto alle procedure semplificate
per il recupero dei rifiuti" sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole "attività di recupero e carat-
teristiche di quanto ottenuto da tale attività" sono aggiunte le seguenti ", o in
alternativa, laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a
livello nazionale ai sensi del comma 2, sono concesse caso per caso sulla base
delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati di cui al successivo
comma 3-bis";

3) al terzo periodo, dopo le parole "da sottoporre alle operazioni di
recupero" è aggiunto il seguente periodo: "Restano valide le autorizzazioni
rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata
in vigore della presente disposizione";

4) le parole "Ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di
cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto," sono soppresse;

c) dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:

«3-bis. I criteri dettagliati per l'applicazione delle condizioni di cui
al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambien-
te e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali includono:

a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di
rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto
applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo
di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

1.7 (testo 2)/494

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 24, sopprimere le seguenti parole: «Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare,».

1.7 (testo 2)/495

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso «3», sostituire il primo periodo con il seguente: «In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). ».

1.7 (testo 2)/496

MORONESE

All'emendamento 1.7 (testo 2), al comma 24 si apportano le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, premettere alle parole "Le autorizzazioni di cui" le seguenti ". Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2,";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "sono concesse dall'autorità competenti" fino a" da tale attività.", con le seguenti "sono concesse dall'autorità competenti in base ai: a) criteri generali definiti da apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare non avente natura regolamentare, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana; b) criteri indicati nell'allegato 1, sub allegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998,

nell'allegato 1, suballegato 1, decreto ministeriale 12 giugno 2002 n. 161 e nell'allegato 1, decreto ministeriale 17 novembre 2005, n. 269 per i parametri ivi indicati relativi alla tipologia, alla provenienza e alle caratteristiche dei rifiuti, all'attività di recupero e alle caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività." Il decreto di cui alla presente lettera è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) al quarto *periodo*, sostituire la parola "Ministero" con la seguente "Ministro".

1.7 (testo 2)/497

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 24, paragrafo «3», sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.»

1.7 (testo 2)/498

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 24, paragrafo «3», secondo periodo, sostituire le parole da «sulla base dei criteri» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«se i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo soddisfano le seguenti condizioni: la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.».

1.7 (testo 2)/499

SUDANO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Art. 1», comma 24, paragrafo «3», sostituire il quarto periodo con il seguente: "È istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità"

1.7 (testo 2)/500

MALLEGNI, GASPARRI, GALLONE, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, TOFFANIN

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso «Articolo 1» al comma 24, dopo il capoverso «comma 3» aggiungere i seguenti:

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulosica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento;

3-ter. È prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n.748 [R3] e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.».

1.7 (testo 2)/501

LONARDO

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso "Articolo 1", aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-bis. Al fine di dare avvio ai lavori del primo lotto della superstrada Benevento-Caserta, già finanziato per un valore di 48 milioni di euro, opera fondamentale per la Valle Caudina, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della giunta regionale della Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina, con proprio decreto, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori dell'asse Benevento-Caserta".

1.7 (testo 2)/502

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 24, aggiungere, in fine, il seguente:

«24-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, in caso di ragioni tecniche o di mercato, non si applica alle procedure inferiori alla soglia comunitaria. In tal caso, il responsabile unico del procedimento, con il supporto del progettista e del verificatore, deve motivare e giustificare le ragioni tecniche o di mercato in apposita relazione."».

1.7 (testo 2)/503

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 24, aggiungere, in fine, il seguente:

«24-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-bis. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36, comma

2, che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 1.000.000 euro, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura, va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂."».

1.7 (testo 2)/504

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "150.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

b) al comma 4, lettera b), le parole: "al decennio antecedente", sono sostituite dalle seguenti: ai quindici anni antecedenti».

1.7 (testo 2)

PERGREFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare) - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) art. 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;

b) l'art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;

c) art. 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

d) l'art. 105, comma 2, terzo periodo, nella parte in cui dispone che il subappalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, non possa superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;

e) l'art. 105, comma 6, nei limiti dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35.

2. Entro il 30 novembre 2020, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

3. Ferma l'applicazione dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto e, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiori a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

4. Fino al 31 dicembre 2020, si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'art. 133 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per i settori speciali.

5. Fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione l'articolo 95, comma 10-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nella parte in cui prevede il limite del trenta per cento per il punteggio economico, secondo i seguenti criteri:

a) per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante, nondimeno, stabilisce il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo;

b) per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il limite di cui all'art. 95, comma 10-*bis*, secondo periodo, è elevato al quarantanove per cento.

6. Per gli anni 2019-2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

7. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

8. Per gli anni 2019-2020 l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

9. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 100 milioni di euro.

10. Fino alla data di cui al comma 9 il termine di cui all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.

11. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le Amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.

12. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo decreto legislativo.

13. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

14. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

15. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

16. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

17. Per gli anni 2019-2020, per gli interventi di cui all'art. 216, comma 1-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.

18. Per gli anni 2019 e 2020 possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, dell'articolo 183 del decreto legislativo 50 del 2016, ancorché non in possesso dei requisiti di cui al comma 8 del medesimo articolo 183, gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'art.

32, comma 3, del decreto-legge n. 78/10 e gli istituti nazionali di promozione, definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015.

19. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il Documento Unico della Regolarità Contributiva, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto."

20. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

"6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, ove richiesti nella lettera di invito".

21. Fino al 31 dicembre 2020, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 non costituisce comunque causa di esclusione qualora l'operatore economico li abbia considerati nel prezzo complessivo dell'offerta.

22. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo

periodo dopo le parole: "manutenzione" è aggiunto il seguente testo: "e lavori pubblici."

23. All'articolo 32, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma: "10-*bis*. In caso di convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o di accordi quadro di cui all'articolo 54 stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 si applica il termine dilatorio di cui al comma 9."

24. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il comma 3, dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III *bis*, parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, Dm 12 giugno 2002 n. 161 e allegato 1, Dm 17 novembre 2005, n. 269 per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 per quanto riguarda i parametri relativi alle emissioni in atmosfera ed alle quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III *bis*, parte seconda del presente decreto, con successivi decreti, non aventi natura regolamentare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'Ispira e sentiti i Ministri dello sviluppo economico e della salute, provvede a integrare e modificare i citati allegati 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed allegato 1, suballegato 1, Dm 12 giugno 2002 n. 161 e allegato 1, Dm 17 novembre 2005, n. 269, quanto ai parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività per consentire l'adeguamento delle operazioni di recupero all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi."».

1.3

SUDANO

Sopprimere il comma 1.

1.4

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI, PAPANHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera *qq*):

a) dopo le parole: "lotto funzionale" sono aggiunte le seguenti: "negli appalti e nelle concessioni di lavori";

b) le parole: "o servizio generale" sono soppresse;

2) dopo la lettera *qq*) sono inserite le seguenti:

qq-bis): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di servizi", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di un servizio generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità all'intervento, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impresе;

qq-ter): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di forniture", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di una fornitura generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità dell'acquisto, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impresе».

1.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera *qq*):

a) dopo le parole: "lotto funzionale", sono aggiunte le seguenti: "negli appalti e nelle concessioni di lavori";

b) le parole: "o servizio generale" sono soppresse;

2) dopo la lettera *qq*), sono inserite le seguenti:

qq-bis): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di servizi", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di un servizio generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità all'intervento, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impresе;

qq-ter): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di forniture", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di una fornitura generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità dell'acquisto, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impresе;».

1.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1, la lettera *vvvv*) è sostituita dalla seguente:

'*vvvv*) "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici connessi con l'architettura e l'ingegneria", i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata di cui all'allegato V.7 della direttiva 2005/36/CE, i servizi per l'espletamento dei quali sono abilitati i suddetti soggetti ancorché in modo non esclusivo e i servizi il cui espletamento, preliminare, contemporaneo o successivo ai suddetti servizi è ad essi funzionale;».

2) alla lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per gli appalti riguardanti i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *vvvv*), ai fini del calcolo del valore stimato, si calcolano cumulativamente gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione:

1) dei servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione anche se appaltati con procedure separate;

2) delle verifiche di progetto;

- 3) dei servizi di pianificazione e programmazione e attività pro-pedeutiche alla progettazione anche se appaltati con procedure separate;
- 4) dei servizi di verifiche e collaudi;
- 5) dei servizi di monitoraggio;
- 6) dei servizi relativi alle mappe di pericolosità, ai piani zone di pericolo e affini;
- 7) dei servizi di urbanistica;
- 8) dei servizi di supporto al RUP;"»;

3) *dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) all'articolo 46:

1) alla rubrica le parole: "dei servizi di architettura e ingegneria" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv)";

2) al comma 1, lettera a), le parole: "i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:" sono soppresse;

3) al comma 1, lettera d), le parole: "di ingegneria e architettura" sono soppresse»;

4) *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) all'articolo 48, comma 8, dopo le parole: "soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e)," sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d),"».

5) *Alla lettera s), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *prima del numero 1, anteporre il seguente:*

«01) al comma 3, lettera b), le parole: "di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv)"»;

b) *sostituire il numero 2, con il seguente:*

«2) al comma 4, la lettera a) è abrogata e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i servizi e le forniture e per i servizi di ingegneria e architettura di importo fino a 40.000 euro"».

1.8

TESTOR, MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai corpi volontari dei Vigili del Fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fer-

mo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"».

1.9

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 17-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari o servizi per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, acquistati o svolti da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448"».

1.51

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) All'articolo 21, comma 2, dopo le parole: "Le opere pubbliche incompiute" sono inserite le seguenti: "per le quali non siano in corso i lavori"».

1.10

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.13

SUDANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.15

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti" sono aggiunte le seguenti: "da adottare entro il 31 luglio 2019".

1.16

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.17 (testo corretto)/100

TESTOR, MALLEGGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI

All'emendamento 1.17 (testo corretto), alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica."».

1.17 (testo corretto)/101

PATRIARCA

All'emendamento 1.17 (testo corretto), dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"l-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e al potenziamento del servizio dei rifiuti nel suo ciclo completo e di raccolta nei territori, e incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti, le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, disciplinano le modalità e i criteri per la realizzazione nel territorio regionale di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, sfalci e potature, con produzione di biometano, prevedendo:

a) distanze minime tra i singoli impianti al fine di evitare la concentrazione degli stessi in un ambito territoriale ristretto;

b) che dal trattamento dei rifiuti non vi siano ricadute per la salute per i cittadini residenti nel territorio;

c) un numero di impianti per una capacità complessiva commisurata al fabbisogno regionale in relazione alla frazione organica prodotta nella Regione stessa."»

1.17 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 3, secondo e terzo periodo, la parola: "decreto", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "regolamento"»;

b) alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 5, terzo periodo, le parole: "Il decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento"»;

c) alla lettera f):

1) *al numero 5), capoverso 6-quater, sostituire le parole:* «In luogo del DGUE» *con le seguenti:* «In luogo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85», *le parole:* «il possesso dei requisiti» *con le seguenti:* «l'assenza dei motivi di esclusione» *e le parole:* «ulteriori a quelle» *con le seguenti:* «ulteriori rispetto a quelle»;

2) *al numero 6), sostituire le parole:* «, le parole "nonché» *con le seguenti:* «e le parole: ", nonché»;

d) alla lettera i), numero 1), sostituire le parole: «imprese attestare per prestazioni», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «imprese in possesso dell'attestazione per prestazioni»;

e) alla lettera n), numero 1), sostituire le parole: «al comma 1, le parole "anche riferita» *con le seguenti:* «al comma 1, alinea, le parole:", anche riferita»;

f) alla lettera p):

1) *al numero 4), sostituire le parole:* «comma 27-octies,» *con le seguenti:* «comma 27-octies»;

2) *al numero 6) aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e le parole: "le sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni"»;

3) *al numero 7), sostituire le parole:* «comma 27-octies,» *con le seguenti:* «comma 27-octies»;

g) alla lettera s), numero 1), sostituire le parole: «b-bis). I contratti» *con le seguenti:* «b-bis) i contratti»;

h) alla lettera t), numero 1), capoverso 2-bis, lettera c), sostituire le parole: «alla lettera a)» *con le seguenti:* «alla lettera a)»;

i) alla lettera u), sostituire le parole: «primo periodo» *con le seguenti:* «al primo periodo» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo e al terzo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento"»;

l) alla lettera z):

1) *al numero 1), sostituire le parole:* «primo periodo» *con le seguenti:* «al primo periodo» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento"»;

2) al numero 2), sostituire le parole: «sono altresì individuati» con le seguenti: «sono altresì individuate».

1.18

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) Al comma 3, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: "decreto" con la seguente: "regolamento".

1.19

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.20

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

1.21

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti" sono aggiunte le seguenti:" da adottare entro il 31 luglio 2019".

1.22

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso "3-bis", con il seguente: «3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, e per gli interventi di manutenzione straordinaria fino all'importo di 5 milioni di euro, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale che attesti l'idoneità del livello di progettazione realizzato rispetto all'intervento previsto, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo».

1.23

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri in relazione agli interventi previsti».

1.24

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale

decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti».

1.25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-bis, sopprimere le parole da: «e straordinaria» fino a «di impianti» e dopo le parole: «possono essere affidati» aggiungere le seguenti: «fino ad un importo di 2,5 milioni di euro».

1.26

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «e straordinaria» fino a: «di impianti».

1.27

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «e straordinaria» fino a: «di impianti».

1.28

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «e straordinaria» fino a «di impianti».

1.29

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis.», dopo le parole «parti strutturali delle opere o di impianti» inserire le seguenti: «ove comportanti variazioni d'uso delle aree interessate o modifiche delle categorie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37».

1.30

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole «o di impianti, » inserire le parole «fino ad un importo di 2.500.000, rivalutati di anno in anno secondo il tasso di inflazione».

1.31

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «esecutivo» aggiungere le seguenti: «purché questi non comporti modifiche sostanziali alla progettazione definitiva».

1.32

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «La facoltà di cui al comma precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui

contenuti sono inseriti nei livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8».

1.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3) .

1.34

SUDANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.35

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 3) sostituire il capoverso «5» con il seguente: «5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in

lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa».

1.11 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5, dopo le parole: «quella che presenta» inserire le seguenti: «il minor consumo di suolo possibile e».

1.36

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «miglior rapporto tra costi e benefici» con le seguenti: «minor prezzo».

1.37

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: «fornire» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei progetti che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti».

1.38

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 3), capoverso 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3» con le seguenti: «di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo» e, al quarto periodo, sostituire la parola: «decreto» con la seguente: «regolamento»;

b) alla lettera n), numero 5), capoverso b), sostituire le parole: «dagli articoli 110 e 186-bis» con le seguenti: «dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis»;

c) alla lettera t), numero 4), sostituire le parole: «e commi» con le seguenti: «e dei commi»;

d) alla lettera mm), numero 5), sostituire le parole: «delle linee guida» con le seguenti: «del decreto».

1.39

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole «la facoltà» con le parole «l'obbligo».

1.42

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.43

SUDANO

Al comma 1, la lettera a), sopprimere il numero 4).

1.40 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

"4) al comma 6:

1) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono inserite le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica»;

3) le parole: «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale»."

1.44

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), al numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica» *con le seguenti:* «di studi preliminari sull'impatto ambientale»;

b) *sostituire le parole:* «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» *con le seguenti:* «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale».

1.45

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), al numero 4), sostituire la parola: «fattibilità» *con la seguente* «compatibilità».

1.46

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le parole da: «e le parole "le esigenze» *fino alla fine del capoverso.*

1.47

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole «la descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale» *con le seguenti:* «le esigenze di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale».

1.48

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 7, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora il progetto è riferito ad interventi di carattere sovra-regionale, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la quantificazione del limite di spesa si fa riferimento al prezzario nazionale"».

1.49

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.850

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), n. 5), capoverso "11-ter" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio le risorse finalizzate alla predisposizione della progettazione necessaria agli Enti previdenziali pubblici per gli investimenti immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.50

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

«5-bis) al comma 12, dopo le parole: " motivate ragioni di affidamento disgiunto," sono inserite le seguenti: "il progetto definitivo deve essere approvato prima dell'avvio della procedura per l'affidamento del progetto esecutivo e";

5-ter) al comma 16, il settimo periodo è soppresso».

1.52

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera mm), numero 7),
sopprimere le seguenti parole: «24, comma 2» e aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «Nel caso il suddetto regolamento non venisse emesso nel
termine di 180 giorni, i suddetti provvedimenti e linee guida manterranno an-
cora la loro efficacia».*

1.53

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.54

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.55

SUDANO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.56

MIRABELLI

Ritirato

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) al com-
ma 2, primo periodo, sostituire le parole: "Con decreto del Ministro delle in-*

infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni", con le seguenti: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019"».

1.57

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, alla lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'ANAC,»;

b) sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista» con le seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 5».

1.58

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «comma 27-octies,», inserire le parole: «sentita l'ANAC».

1.59

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.60

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.61

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.62 (id. a 1.63 testo 2, 1.64 testo 2, 1.65 testo 2 e 1.66 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ed, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione"».

1.67

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole da: «Gli affidatari», fino a: «dalla loro partecipazione», con le seguenti: «Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono comunque essere affidatari dei contratti di cui al primo periodo del presente comma in tutti i casi in cui tali contratti comprendano l'esecuzione di attività di progettazione».

1.68

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

«3) Al comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara".

4) Al comma 8-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: "sono previste", sono aggiunte le seguenti: "a pena di nullità"».

1.69

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'esterno dell'amministrazione per l'affidamento dei suddetti incarichi previo accertamento di carenza di professionalità all'interno appositamente motivato».

1.70

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis.) all'articolo 26, comma 3, dopo le parole: "al progetto di fattibilità", sono inserite le seguenti: "tecnica ed economica. Qualora uno o entrambi i livelli di progettazione siano stati omessi ai sensi dell'articolo 23, comma 4, la verifica è effettuata in relazione alla documentazione disponibile"».

1.71

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 26:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera *a)* e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 26, comma 6, lettera *a)*, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."».

1.72

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 26:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera *a)* e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a), possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."».

1.851/100

RUSPANDINI

All'emendamento 1.851, sopprimere la lettera a).

1.851/101

MARGIOTTA

All'emendamento 1.851, sopprimere la lettera a).

1.851/102

RUSPANDINI

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile

unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a), possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."».

1.851/103

MARGIOTTA

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera a) con la seguente: « al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 26:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a), possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."».

1.851/104

RUSPANDINI

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 26, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "sistema interno di controllo di qualità" sono inserite le seguenti: ", certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, ovvero eseguita dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo della qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001";

2) alla lettera c) dopo le parole "sistema interno di controllo di qualità" sono inserite le seguenti: ", certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001,».»

1.851/105

MARGIOTTA

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 26, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "sistema interno di controllo di qualità" sono inserite le seguenti: ", certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, ovvero eseguita dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo della qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001";

2) alla lettera c) dopo le parole "sistema interno di controllo di qualità" sono inserite le seguenti: ", certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001,.".»

1.851/106

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.851, sopprimere la lettera b).

1.851/107

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera b) con la seguente: « al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4)»

1.851/108

PRESUTTO

All'emendamento 1.851, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 1, lettera m):

1) all'alinea, le parole "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";

2) dopo le parole: "connesse competenze." sono inserite le seguenti:

"3-ter. Per gli appalti nel settore della Difesa e Sicurezza nazionale e nel settore della Difesa e Sicurezza Economico-finanziaria, nell'Albo di cui all'articolo 78, sono istituite specifiche sottosezioni, suddivise a loro volta in branche specialistiche, in relazione alle quali può essere iscritto esclusivamente personale militare e civile alle dipendenze, rispettivamente, del Ministero della Difesa e della Guardia di finanza, in possesso di specifici requisiti individuati dall'ANAC, di concerto con le suddette Amministrazioni, con le apposite linee guida di cui all'articolo 78.

3-quater. L'iscrizione del personale militare avviene per designazione d'ufficio ovvero previa autorizzazione, a seguito di richiesta degli interessati, dell'Amministrazione di appartenenza.

3-quinquies. L'iscrizione del personale civile alle dipendenze del Ministero della Difesa avviene previa autorizzazione, a seguito di richiesta degli interessati, dell'Amministrazione di appartenenza." .»

1.851/109

BERNINI, MALAN, GALLONE, MALLEGNI, VITALI

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4); ».

1.851/110

MALLEGNI, GALLONE, MALAN

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 1, lettera n), il numero 4) è sostituito dal seguente:

"4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto e di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"»;

1.851/111

FAZZOLARI

All'emendamento 1.851, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Al comma 1, lettera n), numero 4), dopo le parole: "Un operatore economico", inserire la seguente: "non" e dopo le parole: "non definitivamente accertati.", aggiungere il seguente periodo: "In caso di aggiudicazione i corrispettivi di spettanza dell'appaltatore, al netto degli importi dovuti ai subappaltatori, vengono destinati, giusto mandato di pagamento che è condizione per la stipula del contratto, agli enti creditori direttamente dalle stazioni appaltanti"».

1.851/112

COLTORTI

All'emendamento 1.851, alla lettera d), dopo le parole: «purché contenute in atti amministrativi esecutivi» aggiungere le seguenti: «che non siano stati oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale, ovvero oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili».

1.851/113

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.851, alla lettera d), dopo le parole: "purché contenute in atti amministrativi esecutivi" aggiungere le seguenti: "che non siano stati oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale, ovvero oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili".

1.851/114

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.851, sopprimere la lettera e).

1.851/115

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.851, sopprimere la lettera e)

1.851/116

MALLEGNI, GALLONE, MALAN

All'emendamento 1.851, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) al comma 1, lettera s) numero 3) al comma 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine la stazione appaltante stabilisce un punteggio tecnico superiore rispetto a quello attribuito all'offerta economica." ».

1.851/117

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.851, alla lettera g), numero 6), sopprimere il punto 6.1.

1.851/118

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.851, alla lettera h) dopo le parole «27-octies» aggiungere le seguenti: «dopo le parole "sentita la Conferenza Stato-Regioni" aggiungere le seguenti: " e le competenti Commissioni parlamentari" e».

1.851/119

PRESUTTO

All'emendamento 1.851 alla lettera i), alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti» e dopo il capoverso «comma 5-bis» inserire il seguente:

«5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814 inserire il seguente: "814-bis. Al fine di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta e a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale e, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma 2 del presente articolo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio medesimo nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito e che abbia frequentato, anche per la consegna degli invii inesitati, il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, della

delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; infine, qualora intendano svolgere attività e fasi del servizio relativo a notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada sia in ambito nazionale che regionale, devono presentare una dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del presente codice dalla quale risulti:

a) l'assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) di non trovarsi in una delle situazioni previste dal predetto articolo 80, comma 5, lettera b), fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nonché dall'articolo 110 del presente codice;

c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, previste dalla lettera l), del medesimo articolo 80, comma 5, del presente codice;

d) di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

I servizi di notificazione a mezzo posta di cui al presente comma si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del presente codice, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo."».

1.851

I RELATORI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero eseguita dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo della qualità";

b) *al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:*
"4) il comma 5 è abrogato.";

c) *al comma 1, lettera f), numero 5), capoverso 6-ter, dopo le parole: "e tecnico professionali" aggiungere le seguenti: ", ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante*

qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis";

d) *al comma 1, lettera n), numero 4) sostituire le parole: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati."* con le seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto anche se le violazioni gravi agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non sono state ancora definitivamente accertate, purché contenute in atti amministrativi esecutivi; in tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa";

e) *al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il terzo periodo è soppresso."*

f) *al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:*

"r-bis) all'articolo 94, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.";

g) *al comma 1, lettera v), sostituire il numero 6) con i seguenti:*

"6) al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

6.1. la lettera a) è abrogata;

6.2. alla lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole: "anche correlato all'apertura di una procedura concorsuale, senza necessità di autorizzazione del Tribunale";

6.3. alla lettera c) le parole "e se la natura del contratto lo consente" sono soppresse;

6-bis) Dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 13, lettera b), qualora penda una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, anche in relazione ad affidamenti disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto entro sessanta giorni dalla richiesta dei soggetti indicati nel primo periodo della medesima lettera b), gli stessi possono proporre la relativa istanza dinanzi al Tribunale che ha aperto la procedura concorsuale";

h) *al comma 1, lettera mm), numero 7), capoverso 27-octies, sostituire le parole: "di cui al presente comma." con le seguenti: "di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:*

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.";

i) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle attività di centrale di committenza svolte ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"».

1.73

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 26, comma 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "se superiori a 2 milioni di euro."».

1.74

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

- *sopprimere i commi 4 e 5.*

1.75

GALLONE, MALLEGNI, BERUTTI, VITALI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO,
BARACHINI, BERARDI, PAPATHEU

Apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, sopprimere la lettera c)*

- *sopprimere i commi 4 e 5.*

1.76

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.77

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.78

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.79

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro 5 giorni dalla data di adozione del provvedimento.";

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».

1.80

VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Gli estremi degli atti di cui al comma 1, ivi compresa l'indicazione del luogo di pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement ad essi interconnessi tramite cooperazione applicativa"».

1.81

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 30:

1) al comma 1, dopo le parole: "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: "ed un equo compenso delle stesse";

2) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente: "5-*ter*. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8, del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione."».

1.82

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) all'articolo 30, il comma 5-bis è soppresso».

1.83

FERRAZZI, MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 31, comma 1, quarto periodo dopo le parole: "tra gli altri dipendenti in servizio" aggiungere le seguenti parole: "anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice"».

1.84

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 31, comma 1, quarto periodo dopo le parole: "tra gli altri dipendenti in servizio" aggiungere le seguenti parole: "anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice"».

1.85

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.86

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.87

D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 36:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, nonché i compiti relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione di ciascuna delle predette procedure.";

2) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) cura e accerta il rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice nei termini dallo stesso prefissati";

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, nonché i criteri e le modalità per la definizione da parte del RUP dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure.";

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis La stazione appaltante, allo scopo di garantire il rispetto dei termini perentori fissati per l'avvio e la conclusione delle procedure di pro-

grammazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura operativa a supporto del RUP. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per il personale della struttura operativa a supporto del RUP e per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nelle procedure, al fine di accelerare e rendere certi i termini perentori di conclusione delle stesse"».

1.88

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, è definita» *con le seguenti:* «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto definisce»;

b) *sostituire le parole:* «Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*,» *con le seguenti:* «Con le medesime linee guida»;

c) *sostituire le parole:* «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista» *con le seguenti:* «Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applica l'articolo 216, comma 8».

1.89

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce", sono sostituite dalle seguenti: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro il 30 settembre 2019, definisce"».

1.90

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: «con il medesimo regolamento» inserire le parole: «ferme restando le linee guida ANAC».

1.91

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

*«d-bis) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "per cui è nominato;" inserire le seguenti: "il RUP per contratti di lavori, forniture e servizi che superino le soglie di cui all'articolo deve preferibilmente possedere adeguata formazione di *project management*;"».*

1.92

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 31, comma 8, primo periodo, le parole: "secondo le procedure di cui ai presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del prezzo più basso nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti nei bandi"».

1.93

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

*«d-bis) All'articolo 31, comma 11, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di *project management* in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma*

1, lettere *oo*) di importo superiore a 20 milioni di euro, secondo le modalità di cui al presente comma"».

1.94

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Rubrica, dopo la parola: "Fasi", sono inserire le seguenti parole: "e tempi";

b) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "La verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali è svolta sulla base della documentazione acquisita d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti, anche in assenza della banca dati di cui all'articolo 81, che deve divenire comunque operativa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le stazioni appaltanti verificano che la documentazione acquisita d'ufficio sia aggiornata. Ove detta documentazione non sia disponibile, l'operatore economico è tenuto a fornirla. Nelle procedure aperte, le verifiche predette sono svolte unicamente nei confronti dell'aggiudicatario. Nei casi indicati non è necessario presentare il Documento Unico di Gara Europeo di cui all'articolo 85.";

c) al comma 11, dopo la parola: "cessa" sono inserite le seguenti parole: "e di conseguenza il contratto deve essere stipulato, salve motivate e specifiche ragioni" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La stipula del contratto, nel caso sopra indicato, prevista anche nei casi di appalti suddivisi in lotti, per ciascun lotto, non costituisce causa di responsabilità amministrativa o motivo di risarcimento danni nei confronti dei pubblici funzionari e membri delle commissioni di gara; decreto del Ministero dell'economia e finanze, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito con un fondo che interviene in caso di condanna della stazione appaltante al risarcimento danni per la stipula dei contratti nei casi sopra menzionati";

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. In caso di mancata stipula del contratto nel termine massimo di un anno dall'indizione della procedura, le parti interessate possono presentare istanza al giudice amministrativo che, valutate le motivazioni della stazione appaltante, può nominare un commissario ad acta che provvede agli adempimenti necessari per concludere la procedura al fine di procedere alla stipula e all'esecuzione dei lavori, servizi o forniture."»;

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le modifiche introdotte al comma 11 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relative alla stipula dei contratti, trovano applicazione anche in relazione alle procedure di affidamento per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stato ancora stipulato il contratto o la convenzione quadro, anche se bandite antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».

1.95

FAZZOLARI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 32:

a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La procedura di aggiudicazione deve essere conclusa entro 90 giorni dalla presentazione delle offerte. Tale termine è ridotto a 60 giorni nei casi di procedure negoziate, di procedure competitive con negoziazione e di procedure con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso. Tale termine è da considerarsi perentorio e obbligatorio e il suo mancato rispetto può comportare diritto al risarcimento del danno da ritardo per i partecipanti e responsabilità erariale per chi ha dato causa del ritardo";

b) al comma 8, le parole da: "i successivi sessanta giorni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i sette giorni successivi agli adempimenti di cui al comma 9." e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'aggiudicatario che rifiuti la sottoscrizione matura diritto all'indennizzo con responsabilità erariale per chi ha dato causa al ritardo".

d-ter) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente"».

1.96

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 34:

a) al comma 1, la parola: "almeno" è soppressa;

b) al comma 2, le parole: "I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche" sono sostituite dalle seguenti: "I criteri premianti definiti dal decreto di cui al comma 1, sono facoltativi";

c) al comma 3, le parole: "per gli affidamenti di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *a)*";

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Nei casi di comprovate ragioni tecniche o di particolari assetti del mercato la stazione appaltante può previa motivazione non prevedere nella documentazione progettuale e di gara il rispetto di quanto previsto ai sensi del comma 1"».

1.97

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 34, comma 3, le parole: "qualunque importo", sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35"».

1.98

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 34, comma 3, le parole: "di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35"».

1.99

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 34, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, in caso di ragioni tecniche o di mercato, non si applica alle procedure inferiori alla soglia comunitaria. In tal caso, il responsabile unico del procedimento, con il supporto del progettista e del verificatore, deve motivare e giustificare le ragioni tecniche o di mercato in apposita relazione"».

1.100

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.101

SUDANO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.102

SUDANO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

1.103

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. I requisiti di ammissione alla procedura di affidamento sono in ogni caso definiti con riguardo al valore dei singoli lotti, ovvero con riferimento al valore complessivo dei lotti suscettibili di aggiudicazione considerando quelli per i quali il concorrente presenta l'offerta"».

1.104

SUDANO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

1.105

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: «della prestazione» con le seguenti: «dei lavori».

1.106

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 18, dopo le parole: "erogazione dell'anticipazione." aggiungere le seguenti: "Le disposizioni del presente comma si applicano agli appalti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35, per le procedure il cui bando o avviso sia pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

1.107

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"».

1.108

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"».

1.109

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"».

1.110

D'ALFONSO, MARGIOTTA

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

"18-bis. Le previsioni di cui al comma 18 che precede si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a

presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2018, ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa.

18-ter. L'anticipazione del prezzo riconosciuta sulla base di normative preesistenti al presente Codice viene recuperata, in deroga alle previsioni delle dette normative e per l'importo non ancora recuperato alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, mediante trattenute di importo percentuale costante sui corrispettivi che matureranno fino all'ultimazione dei lavori"».

1.111

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, PICHETTO FRATIN, PAPTAEU, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«4) dopo il comma 18, inserire il seguente:

"18-bis. L'appaltatore e, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandatario destinano a fondo di garanzia dei pagamenti in favore dei subappaltatori una somma non inferiore al trenta per cento dell'anticipazione di cui al comma 18. Detta somma può essere liberata soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'ultimo SAL"».

1.112

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.113

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera f), al numero 1), premettere il seguente:

«01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli affidamenti di modico valore fino a 1.000,00 euro delle amministrazioni comunali, indipendentemente dalla loro natura, sono equiparati alla normativa delle spese economali, anche se disposti con determina o delibera, e quindi non soggette alla disciplina della tracciabilità, della trasparenza ed escluse dall'obbligo di richiedere il codice CIG e la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 80"».

1.114

DE POLI

Al comma 1, lettera f), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) con riferimento agli enti del SSN, per affidamenti di importo inferiore a 80.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;"».

1.115

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.116

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.117

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.118

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.119 (testo 2)/102

COLTORTI

All'emendamento 1.119 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire l'alea con la seguente:*

«Al comma 1:

a) dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: "All'articolo 36, comma 2, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),";

b) alla lettera f), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:»;

2. *al numero 1), capoverso «lettera b)», sostituire le parole da: «previa consultazione» fino a: «operatori economici» con le seguenti: «previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, ».*

1.119 (testo 2)/100

ROMEO

All'emendamento 1.119 (testo 2), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«01) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto e, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta;

1) comma 2 la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";

2) al comma 2 la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.119 (testo 2)/101

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

All'emendamento 1.119 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso «1)», sostituire la lettera *b*), con la seguente: "*b*) per affidamenti di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore 200 mila euro mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno tre operatori. Gli invitati sono selezionati sulla base di criteri che tengano adeguatamente conto della partecipazione da parte delle piccole e medie imprese locali, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. E' fatto divieto di ricorrere al sorteggio per la scelta degli invitati;"

b) al capoverso «2)», sostituire la lettera *c*), con la seguente: "*c*) per affidamenti di importo pari o superiore a 200 mila euro e inferiore 1 milione di euro, mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno quindici operatori. Le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, riservano la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese idoneamente qualificate che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale o provinciale per una quota non superiore al 50 per cento; in alternativa, la stazione appaltante invita tutti i soggetti idoneamente qualificati che hanno manifestato interesse;" *Conseguentemente*, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera *c-bis*).».

1.119 (testo 2)/103

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

All'emendamento 1.119 (testo 2), sostituire le parole: «350.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «200.000 euro».

1.119 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

«1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";

2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;";

3) al comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8"».

1.120

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

«1) al comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per affidamenti fino a 40 mila euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta";

2) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per affidamenti di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore 200 mila euro mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno tre operatori. Gli invitati sono selezionati sulla base di criteri che tengano adeguatamente conto della partecipazione da parte delle piccole e medie imprese locali, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. E' fatto divieto di ricorrere al sorteggio per la scelta degli invitati";

3) al comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) per affidamenti di importo pari o superiore a 200 mila euro e inferiore 1 milione di euro, mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno quindici operatori. Le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, riservano la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese idoneamente qualificate che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale o provinciale per una quota non superiore al 50 per cento; in alternativa, la stazione appaltante invita tutti i soggetti idoneamente qualificati che hanno manifestato interesse."».

1.121

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche;

a) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 2, lettera b), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori," sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro per i lavori"; dopo le parole: "operatori economici" sono inserite le seguenti: "anche mediante criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali"»;

b) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 500.000 euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato; nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quindici ovvero al maggiore numero ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, il RUP seleziona gli operatori economici da invitare, sorteggiando il cinquanta per cento tra quelli che hanno sede nel territorio in cui sono eseguiti i lavori e il restante cinquanta per cento tra tutti gli altri operatori che hanno manifestato interesse. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"»;

c) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario"».

d) *sopprimere il numero 3).*

1.122

FERRAZZI, MARGIOTTA

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "operatori economici" sono inserite le seguenti: "anche mediante criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali"»;

b) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato; nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quindici ovvero al maggiore numero ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, il RUP seleziona gli operatori economici da invitare, sorteggiando il cinquanta per cento tra quelli che hanno sede nel territorio in cui sono eseguiti i lavori e il restante cinquanta per cento tra tutti gli altri operatori che hanno manifestato interesse. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"»;

c) sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario"»;

d) sopprimere il numero 3);

e) sopprimere il numero 4).

1.123

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;"».

1.124

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;"».

1.125

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, lettera *b*), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi mediante affidamento diretto, previa richiesta di tre preventivi e, per i servizi e le forniture mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti"».

1.126

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) al comma 2, lettera b), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori»».

1.127

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, lettera b), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 100.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavoratori"».

1.128

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui al l'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori», con le seguenti: «e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di al meno dieci operatori economici per i lavori».

1.129

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori» con le seguenti: «e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori».

1.130

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «e inferiore a 200.000 euro per i lavori», con le seguenti: «e inferiore a 150.000 euro per i lavori».

1.131

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, DE
SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quindici».

1.132

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci».

1.133

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

1.134

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), inserire il seguente numero:

«1-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti." sono aggiunti i seguenti periodi: "La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato. La stazione appaltante motiva la scelta di reinvitare il contraente uscente in considerazione della particolare struttura del mercato, della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento"».

1.135

GALLONE, MALLEGGNI, VITALI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI,
BERARDI

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.136

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.137

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera f), numero 2).

1.138

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

1.139

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

« «2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;».

Conseguentemente, sopprimere il numero 3).

1.140

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"».

1.141

FERRAZZI, MARGIOTTA

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata, con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «1.000.000 di euro».

1.142

MARGIOTTA, FERRAZZI, COLLINA

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 3), le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di euro».

1.143

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, MANGIALAVORI, PAPANHEU

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), le parole: «200.000 euro» sono sostituite da: «1.000.000 di euro».

1.197 (testo 2)

D'ALFONSO

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 2), con il seguente:* «2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui all'articolo 1, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"».

b) *sostituire il numero 7) con il seguente: «7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:*

"9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo"».

1.144

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui all'articolo 1, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"».

1.145

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2), la lettera c), è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.146

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;».

1.147

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

1.148

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

1.149

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.", con le seguenti: "per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)"».

1.150

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per i lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8"».

1.151

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per i servizi e forniture pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.152

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per i servizi e forniture pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.153

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8», con le seguenti: "a 1.000.000 Euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici"».

1.154

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 2, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

"d-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-ter) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 2.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dodici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-quater) per i lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e per i servizi e forniture pari o superiore alla soglia UE mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)"».

1.155

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 2, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-ter) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 2.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dodici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-quater) per i lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e per i servizi e forniture pari o superiore alla soglia UE mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)"».

1.156

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 2, dopo il periodo di cui alla lettera d), è inserito il seguente: "e) per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, anche tramite l'impiego della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione istituita da Consip, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8"».

1.157

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.158

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.159

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.160

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPTAEU, PEROSINO,
BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.161

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità di tutti gli offerenti prima di procedere all'esame dell'offerta"».

1.162

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire il capoverso: «5.» con il seguente: «5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità di tutti gli offerenti prima di procedere all'esame dell'offerta».

1.163

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire il capoverso «5.» con il seguente: «5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito».

1.164 (testo 2)/100

COLTORTI

All'emendamento 1.164 (testo 2), sopprimere la seguente parola: «definitiva».

1.164 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, alla lettera f), numero 4), capoverso 5, al terzo periodo, dopo la parola: «verificano» inserire le seguenti: «, prima dell'aggiudicazione definitiva,».

1.750/100

MIRABELLI

All'emendamento 1.750, sostituire le parole da: « numero 4)» fino alla fine con le seguenti: « sostituire il numero 4), con il seguente: 4) il comma 5, è sostituito dal seguente: 5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità di tutti gli offerenti prima di procedere all'esame dell'offerta»

1.750/102

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI, NUGNES

All'emendamento 1.750, sostituire le parole da «numero 4)» fino alla fine con le seguenti:

« sostituire il numero 4) con il seguente:

»4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità di tutti gli offerenti prima di procedere all'esame dell'offerta.»;«

1.750/101

MIRABELLI

All'emendamento 1.750, dopo le parole: «Al comma 1, lettera f), numero 4)» inserire le seguenti: « le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è" e»

1.750/103

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI, NUGNES

All'emendamento 1.750, sostituire le parole da: «le parole: "anche sugli altri partecipanti"» fino alla fine con le seguenti: «dopo le parole "indicate nei documenti di gara" inserire le seguenti: "la mancata risposta ai controlli a campione nei termini indicati dalla stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara"».

1.750/104

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI, NUGNES

All'emendamento 1.750, sostituire rispettivamente le parole «il 10%» e «non oltre il 20%» con le seguenti: «il 25%» e «non oltre il 50%».

1.750/105

MIRABELLI

All'emendamento 1.750, aggiungere in fine le seguenti parole: « e aggiungere in fine il seguente periodo:« La mancata risposta ai suddetti controlli nei termini indicati dalla stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara.»

1.750

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera f), numero 4, le parole: «anche sugli altri partecipanti» sono sostituite con le seguenti: «su almeno il 10% degli altri partecipanti e comunque non oltre il 20% degli stessi».

1.165

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera f), numero 4) dopo le parole: «indicate nei documenti di gara» inserire il seguente periodo: «La mancata risposta ai controlli a

campione nei termini indicati dalla Stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara».

1.166

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera f), numero 4) dopo le parole: «indicate nei documenti di gara» inserire il seguente periodo: «La mancata risposta ai controlli a campione nei termini indicati dalla Stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara».

1.167

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera f), numero 4) dopo le parole: «indicate nei documenti di gara» inserire il seguente periodo: «La mancata risposta ai controlli a campione nei termini indicati dalla Stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara».

1.168

VERDUCCI

Al comma 1, lettera f), numero 4), dopo le parole: «la soglia di anomalia di cui all'articolo 97.» aggiungere le seguenti: «Resta salvo il comma 12 dell'articolo 80 e il comma 9 dell'articolo 83».

1.169

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

1.170

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5"».

1.171

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al numero 5), sopprimere il comma 6-ter;*

b) *al numero 7), dopo le parole: «stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori,».*

1.172

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPTAEU, PEROSINO

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 5), sopprimere il comma 6-ter;*

b) *al numero 7), capoverso «9-bis», dopo le parole: «stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori,».*

1.173

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera f), numero 5), capoverso «6-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel ricorso all'affidamento diretto per l'acquisto di beni e servizi, motivato con l'unicità delle conoscenze e capacità tecniche in capo al fornitore prescelto, la verifica sull'infungibilità della prestazione compete alla stazione appaltante».

1.174

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera f), al numero 5), capoverso «6-quater», sopprimere le parole: «Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione».

1.175

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera f), al numero 5) capoverso «6-quater», sopprimere le parole: «Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione».

1.176

SUDANO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

1.177

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

1.178

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 6), con il seguente:

«6) al comma 7, primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità", sono sostituite dalle seguenti: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro il 30 settembre 2019, stabilisce"».

1.179

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 6), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle», *con le seguenti:* «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle»;

b) sostituire le parole: «Nel predetto regolamento», *con le seguenti:* «Nelle predette linee guida»;

c) sopprimere le parole: «le parole" nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" sono soppresse,»;

d) sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai l'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.» *con le seguenti:* «Fino all'adozione del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 9.».

1.180

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale o provinciale per una quota non superiore al 50 per cento"».

1.181

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.182

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.183

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO,
BARACHINI, BERARDI, PAPANHEU

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.184

FERRAZZI

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.185

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

Conseguentemente, alla lettera s), sopprimere i numeri 1) e 2).

1.186

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE,
D'ARIENZO, NENCINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.188

PAPATHEU

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.189

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPATHEU, PEROSINO,
BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.190

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.191

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.192

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.193

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.194

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.195

NASTRI, CALANDRINI, MAFFONI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.196

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.198

NASTRI, CALANDRINI, MAFFONI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera f) sostituire il numero 7) con il seguente: «7) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti possono procedere all'aggiudicazione dei

contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo solo previa adeguata motivazione sull'utilità di tale scelta e sulla non incidenza della stessa sulla qualità delle prestazioni oggetto di affidamento"».

1.199

PAPATHEU

Al comma 1, lettera f), numero 7), sostituire il capoverso «9-bis» con il seguente:

«9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti possono procedere all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo solo previa adeguata motivazione sull'utilità di tale scelta e sulla non incidenza della stessa sulla qualità delle prestazioni oggetto di affidamento».

1.200

MARGIOTTA, FERRAZZI, COLLINA

Al comma 1, lettera f), numero 7), dopo le parole: «le stazioni appaltanti», inserire le seguenti: «, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».

1.201

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera f), numero 7), dopo le parole: «le stazioni appaltanti», inserire le parole: «per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».

1.202

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPATHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera f), il numero 7), sostituire le parole: «del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa», con le seguenti: «dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo».*

b) *alla lettera n), numero 3), dopo le parole: «primo periodo,» aggiungere le seguenti: «dopo le parole "legale rappresentanza", le parole "ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo," sono soppresse e».*

c) *alla lettera s), numero 1, dopo le parole: «al comma 3,» aggiungere le seguenti: «alla lettera a), dopo le parole "assistenziale e scolastica," sono aggiunte le seguenti: "i contratti relativi ai servizi di vigilanza privata, guardiania e portierato," e».*

d) *sopprimere la lettera bb)*

1.203

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera f), numero 7), dopo le parole: «ovvero, previa motivazione», inserire le seguenti: «in merito alla presenza di complessità tecnica delle opere oggetto dell'appalto».

1.204

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 7), aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

"9-ter. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento"».

1.205

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPATHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

"9-ter. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento"».

1.206

MARGIOTTA, FERRAZZI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) Al comma 1, dopo le parole: "all'affidamento di lavori, servizi e forniture," sono inserite le seguenti: "ivi compresi i lavori di cui al comma 1 dell'articolo 148 del presente decreto,"».

1.207

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data

priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂."».

1.208

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂."».

1.209

FERRAZZI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂."».

1.210 (testo corretto)

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 36, è aggiunto il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del *Green Public Procurement*, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000 euro possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂».

1.211

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.212

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.213

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE,
D'ARIENZO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.214

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.215

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.216

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.217

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.218

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) all'articolo 37, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"».

1.219

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «può procedere direttamente e autonomamente oppure», con le seguenti: «procede».

1.220

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «direttamente e autonomamente oppure».

1.221

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «autonomamente», inserire le seguenti: «se non superiore a 5.000 abitanti».

1.222

MIRABELLI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «può procedere direttamente e autonomamente», inserire le seguenti: «esclusivamente nel caso in cui nel proprio organico sia presente personale adeguatamente formato per tali finalità».

1.223

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «alla lettera c) sono soppresse le parole: "ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"».

1.224

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

All'articolo 1, alla lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole: «alla lettera c) sono soppresse le parole: "ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"».

1.225 (testo 2)

FERRAZZI, MARGIOTTA, D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) All'articolo 38:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "soggetti aggregatori" sopprimere la parola: "regionali";

b) al comma 3, sostituire le parole: "ai seguenti" con le seguenti: "a uno o più dei seguenti";

g-ter) all'articolo 40, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017"».

1.226

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 38, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle Città metropolitane;"».

1.227

MARGIOTTA, FERRAZZI, COLLINA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 38, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle Città metropolitane"».

1.228

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, MANGIALAVORI, PAPTAEU

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 38, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane"».

1.229 (testo 3)

BARBARO, PERGREFFI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BONFRISCO, BRUZZONE, CAMPARI, PAZZAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) All'articolo 38, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle Amministrazioni

Aggiudicatrici o Enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50."».

1.230

QUAGLIARIELLO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 40, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017"».

1.231

CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 40, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017"».

1.232

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis

I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non sono obbligati a ricorrere alla stazione unica appaltante e alla nomina del responsabile unico del procedimento nello svolgimento delle procedure di appalto».

1.233

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente normativa" sono aggiunte le seguenti: "; gli archeologi"».

1.234

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

1.235

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.236

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.237

FERRAZZI

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

1.238

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

1.239

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

1.240

DE BONIS

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni"».

Conseguentemente, sopprimere il numero 2).

1.241

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera h), numero 1) sostituire il capoverso «2.» con il seguente:

«2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di

qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni».

1.242

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori e per i servizi di progettazione, i consorzi stabili si qualificano mediante sommatoria dei requisiti delle consorziate. Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies* sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto"».

1.243

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera h), numero 1), sostituire il capoverso «2.» con il seguente: «2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni».

1.244

MIRABELLI

Al comma 1, lettera h), numero 1, sopprimere le seguenti parole: «senza che ciò costituisca subappalto».

1.245

SUDANO

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

1.246

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h), numero 1), sopprimere il capoverso «2-bis».

1.247

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

2-ter. Anche nelle gare di affidamento dei contratti di cui all'articolo 145, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie

consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica"».

1.248

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

2-*ter*. Anche nelle gare di affidamento dei contratti di cui all'articolo 145, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere *b*) e *c*), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica"».

1.249

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera h), numero 2), sostituire il capoverso «2-*bis*», con il seguente:*

«2-*bis*. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. La sussistenza di un motivo obbligatorio di esclusione o la mancanza, anche sopravvenuta, di un requisito di qualificazione in capo alle consorziate indicate in sede di gara, impone al consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *c*), di estromettere le predette consorziate o a sostituirle, senza comportare l'esclusione del Consorzio dalla gara. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegna-

ti in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati neiresecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente».

1.250

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera h), al numero 2), sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Per i consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per i contratti di cui all'articolo 145, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica».

1.251

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, alla lettera h), numero 2), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Per i consorzi, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per i contratti di cui all'articolo 145, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica».

1.252

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "responsabilità solidale del mandatario", sono aggiunte le seguenti: "nei limiti di cui al presente comma"»;

b) alla lettera mm), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«*3-bis*) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"*10-bis*. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo e secondo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere"».

1.253

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, DE
SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.";

2) al secondo periodo, dopo le parole "responsabilità solidale del mandatario" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti di cui al presente comma"».

1.254

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 48:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, compresa la procedura di concordato in bianco ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico del raggruppamento, previa nomina di un nuovo mandatario nei modi previsti dal presente codice, con diversa distribuzione delle quote, senza che sia richiesto l'assenso del precedente mandatario, purché i predetti operatori abbiano in tale momento i requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve escludere il raggruppamento o recedere dal contratto.";

2) il comma 19-ter è sostituito dal seguente:

"19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara e in caso di procedure di gara e contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice"».

1.255

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Dopo la lettera h), aggiungere la seguente lettera:

«*h-bis*) all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 19-ter è aggiungere il seguente comma:

"19-*quater*. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19-ter si applicano anche alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si è

indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56"».

1.256

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

"Art. 48-bis.

(Società tra concorrenti riuniti o consorziati)

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere; per l'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'articolo 48 del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*"».

1.257

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 50, comma 1, primo periodo, la parola: "promuovere" è sostituita con la seguente: "tutelare" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in cui è prevista detta clausola"».

1.258

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 51, comma 1, secondo periodo, le parole: "Le stazioni appaltanti motivano", sono sostituite dalle seguenti: "In caso di appalti di servizi e forniture di valore inferiore ad euro 5.000.000, le stazioni appaltanti motivano"».

1.259

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, GASPARRI, PAPATHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 51, comma 1, secondo periodo, alle parole: "Le stazioni appaltanti motivano" sono premesse le seguenti: "In caso di appalti di servizi e forniture di valore inferiore ad euro 5.000.000,"».

1.260

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle micro imprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/

CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative"».

1.261

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPANHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle micro imprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative"».

1.262

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.263

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.264

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera i), prima del numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole: "Nell'aggiudicazione di appalti pubblici", sono aggiunte le seguenti: "per un valore pari o superiore a 2 milioni di euro"».

1.265

FERRAZZI, MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), premettere il numero:

«01) al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo ed aggiungere il seguente periodo: "Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:

a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 8;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 7;

c) i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati"».

Conseguentemente sopprimere i numeri 1 e 2 della lettera i) e il numero 3) della lettera mm).

1.266

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera i), premettere il numero:

«01) al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo ed aggiungere il seguente periodo: "Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:

a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 8;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 7;

c) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati"».

Conseguentemente sopprimere i numeri 1 e 2 della lettera i) e il numero 3) della lettera mm).

1.267

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).

1.268

SUDANO

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).

1.269

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera i), numero 1), alle parole: «I requisiti minimi», premettere le seguenti: «nonché per le opere di particolare interesse in ambito infrastrutturale connesse a direttrici strategiche, di competenza di stazioni appaltanti operanti a livello nazionale prevalentemente partecipate dallo Stato».

1.270

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera i), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svol-

gimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione».

1.271

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).

1.272

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Le procedure di cui al comma 1 non si applicano nell'aggiudicazione di appalti pubblici per un valore pari o superiore a 2 milioni di euro"».

1.273

MARGIOTTA, FERRAZZI

Ritirato

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente:

"5-ter) Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di

cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto"».

1.274

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente:

"5-ter) Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto"».

1.275

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). All'articolo 61, comma 6, dopo la parola: "debitamente motivati", sono aggiunte le seguenti: "e non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice"».

1.276

DE POLI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*). All'articolo 63, al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "In caso di urgenza motivata da finalità atte a soddisfare conclamate ed indifferibili esigenze cliniche e/o di tutela dell'incolumità pubblica, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono prescindere dalla consultazione degli operatori economici, affidando mediante affidamento diretto ad un unico operatore economico"».

1.277

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) All'articolo 73, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"*4-bis*. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali"».

1.278

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.279

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera l), capoverso «2-bis)» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica qualora le stazioni appaltanti non si avvalgano della facoltà prevista al comma 5 dell'articolo 36».

1.280

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) All'articolo 77, comma 2, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine non superiore al doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara al termine di presentazione delle offerte. Il mancato rispetto di tale termine è oggetto di valutazione ai fini del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38"».

1.281

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.282

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.283

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

1.285

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.286

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera m), sostituire il capoverso «3-bis», con il seguente:

«3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».

1.287

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera m), capoverso «3-bis», dopo le parole: «In caso» inserire le seguenti: «di scelta motivata del responsabile del procedimento che attivi procedure trasparenti per la scelta da parte della stazione appaltante di commissari idonei e indipendenti».

1.288

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera m), capoverso «3-bis», dopo le parole: «anche solo parzialmente,» inserire le seguenti: «con esclusione del presidente della commissione medesima,».

1.289

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «competenze» aggiungere le seguenti: «Con il Regolamento di cui all'articolo 216 comma 27-octies, è stabilita apposita modalità sulle regole di competenza e trasparenza».

1.290

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.291

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.292

FERRAZZI

Ritirato

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

1.293

MIRABELLI

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

1.294

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

1.295

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

1.296

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera n), numero 1), sostituire le parole: «"anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse» con le seguenti: «"anche riferito ad un suo subappaltatore qualora ad essi risultano affidati lavori superiori al 50 per cento dell'appalto aggiudicato"».

1.297

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza di un accertamento per non aver presentato le dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio ovvero qualora i redditi accertati definitivamente dall'Amministrazione finanziaria siano risultati superiori di oltre il 50 per cento il capitale sociale o il patrimonio detenuto"».

1.298

SUDANO

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).

1.299

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) ai comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di specie, il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si esercita esclusivamente con la modalità stabilita dal comma 2 lettera b) del medesimo articolo"».

1.300

SUDANO

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 3).

1.301

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, lettera n), numero 3), dopo le parole: «primo periodo», inserire le seguenti: «sono soppresse le seguenti parole: "e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo," e».

1.302

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n), numero 3), dopo le parole: «al comma 3, primo periodo», inserire le seguenti: «dopo le parole: "di vigilanza" inserire le se-

guenti: "esclusi i membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza ex legge n. 231/2001" e».

1.303

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera n), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro», *con le seguenti:* «in caso di società con meno di quattro soci»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «e, al secondo periodo, dopo le parole: "quando è intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale"».

1.304 (id. a 1.305, 1.306, 1.307, 1.308 e 1.309)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4).

1.310

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande".».

1.311

SUDANO

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) al comma 4, il quinto periodo, è sostituito dal seguente: "Il presente comma si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda"».

1.312

D'ALFONSO

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Il presente comma si applica all'atto della liquidazione del compenso professionale, e non al momento dell'affidamento dell'incarico. Nel caso di pendenze contributive la liquidazione del compenso avverrà secondo la previsione di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010"».

1.313

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, PAPTHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, lettera n), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «comma 4», *inserire le seguenti:* «il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto e di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro", e»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a condizione che l'operatore ottemperi a tali obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i suoi debiti, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della stazione appaltante».

1.314

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera n), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «comma 4», *aggiungere le seguenti*: «il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto e di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro."»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti*: «Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a condizione che l'operatore ottemperi a tali obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i suoi debiti, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della stazione appaltante».

1.315

DE BONIS

Al comma 1, lettera n), al numero 4) sopprimere le parole: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.».

1.316

FAZZOLARI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera n), numero 4), dopo le parole: «Un operatore economico», inserire la seguente: «non» e dopo le parole: «non definitivamente accertati.», aggiungere il seguente periodo: «In caso di aggiudicazione i corrispettivi di spettanza dell'appaltatore, al netto degli importi dovuti ai subappaltatori, vengono destinati, giusto mandato di pagamento che è condizione per la stipula del contratto, agli enti creditori direttamente dalle stazioni appaltanti».

1.317

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPTAEU

Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 4), sopprimere le parole: «non definitivamente accertati»;*

b) *al numero 5), dopo le parole: «comma 6» aggiungere le seguenti: «e le lettere c), c-bis), c-ter)».*

1.318

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera n), numero 4), dopo le parole: «non definitivamente accertati» sono aggiunte le seguenti: «, di importo superiore a 150 mila euro».

1.319

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera n), al numero 4) sopprimere le parole: «impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero».

1.320

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande».

1.321

FERRAZZI

Ritirato

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 5).

1.322

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 5).

1.323

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 5).

1.324

SUDANO

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 5), con il seguente:

«5) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichia-

razione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;"».

1.325

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera n), numero 5), sopprimere le parole: «, alinea, le parole: "anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse e» e, di conseguenza, alla lettera v), sopprimere il numero 5.

1.326

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera n), numero 5), sostituire le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 sono soppresse» con le seguenti: «anche riferito ad un suo subappaltatore qualora ad essi risultano affidati lavori superiori al 50 per cento dell'appalto aggiudicato».

1.327

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo le parole: «sono soppresse» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a), sostituire la parola: "debitamente" con: "definitivamente"».

1.328

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo le parole: «di liquidazione coatta», sono aggiunte le seguenti: «o di amministrazione straordinaria di cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 39».

Conseguentemente, all'articolo 2:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 110 - (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione):*

1) *sopprimere il comma 3;*

2) *sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:*

"3. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, che abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50%, nonché il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto, su autorizzazione del tribunale e, dopo il decreto di apertura, del giudice delegato, può:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale.";

3) *al comma 5, dopo le parole: "concordato preventivo", sopprimere la seguente: "non"».*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;*

b) *al comma 3, dopo le parole: "del commissario giudiziale ove già nominato" sono aggiunte le seguenti: "sempre che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto";*

c) *al comma 4, dopo le parole: "che attesta la conformità al piano", sono eliminate le seguenti: ", ove predisposto,".*

1-ter. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dell'articolo 110, primo periodo, le parole: "Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti sono eliminate;*

b) *il comma 3 è soppresso;*

c) *al comma 5, dopo le parole: "concordato preventivo" è eliminata la seguente: "non"».*

c) *al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 372 del predetto decreto» aggiungere le seguenti: «come modificato dal comma 1-ter del presente articolo»;*

d) *al comma 4,*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 104, il settimo comma è soppresso.»;

2) *alla lettera b), sopprimere il numero 1).*

1.329 (testo 2)

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo le parole: «concordato preventivo» inserire le seguenti: «o che abbia presentato domanda di concordato prenotativo».

1.330

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera n), numero 5), capoverso b), dopo le parole: «degli articoli 110» inserire le seguenti: «del presente decreto».

1.331

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

al numero 5), dopo le parole «del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» aggiungere le seguenti: «alla lettera c), dopo le parole "gravi illeciti professionali" sono aggiunte le seguenti: ", confermati quantomeno all'esito di un giudizio di primo grado,"»;

al numero 6), all'alea «10-bis»,

1) *al secondo periodo, sostituire le parole «la durata dell'esclusione è pari» con le seguenti: «la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore»;*

2) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui ai comma 5, lettera c-ter), nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante può tenere conto di tali fatti ai fini della propria valuta-*

zione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione l'operatore economico che li abbia commesso nei suoi confronti».

1.332

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n), numero 5), lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «il procedimento può definirsi in corso solo dal momento in cui vi sia stato un pronunciamento istruttorio del giudice che abbia accertato lo stato di insolvenza dell'impresa».

1.333

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) alla lettera c), dopo la parola "i mezzi adeguati" sono inserite le seguenti "che fanno riferimento a provvedimenti definitivi o non contestati in giudizio o confermati all'esito di un giudizio";

b-ter) alla lett. c-ter), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché in relazione alla contestazione in giudizio della risoluzione»;

b-quater) sostituire la lettera f-bis) con la seguente: "f-bis) l'operatore economico, nel fornire le informazioni richieste circa l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni che attengono a cause di esclusione e risulta per ciò iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac"».

1.334

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, alla lettera n), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) al comma 7, le parole: "o un subappaltatore," sono soppresse».

1.335

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) al comma 7, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «o comunque sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.»

1.336

SUDANO

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 6).

1.337

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 6), con il seguente:

«6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tutto caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna."».

1.338

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n), numero 6), sostituire il capoverso 10-bis con il seguente:

«10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei

casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.»

1.339 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera n), numero 6), capoverso 10-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «la durata dell'esclusione è pari a» con le seguenti: «la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore a»;*

b) *alla lettera s):*

1) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) *al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)"»;*

2) *sopprimere il numero 3).*

1.340

PAPATHEU

Al comma 1, lettera n), numero 6), capoverso «10-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

1.341

NASTRI, CALANDRINI, MAFFONI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera n) al numero 6, capoverso «10-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

1.342

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis). il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Con decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture, da adottarsi, sentita l'Anac e la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono definiti i mezzi di prova da considerare adeguati ai sensi del comma 5, lett. c), e le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che sono da considerarsi significative ai fini del medesimo comma 5, lett. c), limitando in ogni caso ad un anno il periodo di durata di esclusione dalle gare a decorrere dall'accertamento definitivo del fatto"».

1.343

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.344

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.345

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 83:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "proporzionati all'oggetto dell'appalto,» sono inserite le seguenti: «tenuto conto delle opzioni e rinnovi nonché";

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti:

"con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*," e, al terzo periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto regolamento";

3) al comma 9, secondo periodo, le parole: "afferenti all'offerta" sono sostituite dalle seguenti: "afferenti al contenuto dell'offerta" e dopo le parole: "regolarizzate le dichiarazioni" sono inserite le seguenti: "e le sottoscrizioni";

4) al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso».

1.346/100

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, MANGIALAVORI, PAPANEU

All'emendamento 1.346, al capoverso «o)», dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) al comma 9, dopo le parole: "della domanda" aggiungere le parole: "e dell'offerta tecnica ed economica"».

1.346

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) all'articolo 83:

1) al comma 2, al secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*" e, al terzo periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto regolamento";

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. I requisiti generali e speciali, di cui al presente articolo, devono essere posseduti dai concorrenti fino alla conclusione della procedura di gara".».

1.347

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole: "da adottare, su proposta dell'Anac entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice", sono sostituite dalle seguenti: "da adottare, su proposta dell'Anac entro il 30 settembre 2019,"».

1.348

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» *con le seguenti:* «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari»;

b) *sostituire le parole:* «di detto regolamento» *con le seguenti:* «di dette linee guida».

1.349

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «comma 27-octies», inserire le parole: «su proposta dell'ANAC».

1.350

D'ARIENZO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«*o-bis*) All'articolo 83, comma 4, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con specifico riguardo al rapporto tra debito e patrimonio"».

1.351

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«*o-bis*) All'articolo 83, comma 7 è aggiunto il seguente periodo: "Anche ai sensi di quanto previsto all'Allegato XVII del presente codice, per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti, a seguito dell'avvenuto svolgimento della prestazioni contrattuale, emettono a favore dell'operatore economico singolo o raggruppato un certificato di buona esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base di modelli emessi dall'ANAC, e ne inviano copia digitale alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici. A tale certificato, in possesso della suddetta Banca dati, fanno riferimento le stazioni appaltanti ai fini della successiva verifica dei requisiti di capacità tecnica relativi ai servizi e alle forniture svolte nel periodo di riferimento previsto nel bando di gara".»

1.352

MARGIOTTA, FERRAZZI, COLLINA

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«*o-bis*) all'articolo 83, comma 9, dopo le parole: "della domanda" aggiungere le parole: "e dell'offerta tecnica ed economica"».

1.353

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, MANGIALAVORI,
PAPATHEU

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) all'articolo 83, comma 9, dopo le parole: "della domanda"
aggiungere le parole: "e dell'offerta tecnica ed economica"».

1.354 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) all'articolo 83, comma 10, al quinto periodo, le parole: "al
mancato utilizzo del soccorso istruttorio," sono soppresse.»

1.355

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

1.356

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera p), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, primo periodo, le parole: "150.000 euro", sono so-
stituite dalle seguenti: "500.000 euro"».

1.357

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPATHEU, PEROSINO,
BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, lettera p), premettere il seguente numero:

«01) al comma 1, le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo pari o superiore a 258.000 euro"».

1.358

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera p) numero 1).

1.359

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera p), al numero 1, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro" e,».

1.360

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera p), sopprimere i numeri 2), 4), 5), 6), e 7).

1.361

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera p), numero 2).

1.362

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 2), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati» con le seguenti: «L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì,».

1.363

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera p), al numero 2), dopo le parole: «comma 27-octies», inserire le parole: «d'intesa con l'ANAC».

1.364

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, lettere p) sopprimere il numero 3).

1.365

MIRABELLI

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

1.366

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera p) sopprimere il numero 3).

1.367

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

1.368

SUDANO

Al comma 1, lettera p), sopprimere numero 3).

1.369

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'articolo 1, comma 1, lettera p), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "per il conseguimento della qualificazione" aggiungere le seguenti: "da cui deve risultare che l'operatore economico ha svolto almeno un'attività all'anno negli ultimi 5 anni;"».

1.370

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera p), al numero 3), sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.371

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 3), sostituire le parole: «ai quindici anni antecedenti» con le seguenti: «decennio antecedente».

1.372

SACCONI, MALLEGNI

Al comma 1, lettera p), dopo il punto 3) inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti, di cui è consentito l'impiego temporalmente illimitato ai fini della qualificazione. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti"».

Conseguentemente dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

«4-ter. L'adeguata capacità economica e finanziaria di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore cinquanta per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

4-quater. L'adeguata idoneità tecnica di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 83, comma 2;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quarantacinque per cento di quello della classifica richiesta;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al venti per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al venticinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre

lavori, nella stessa singola categoria, di importò complessivo, non inferiore al trenta per cento dell'importo della qualificazione richiesta».

1.373

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPTHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "il possesso di certificazioni di sistemi di qualità" sono aggiunte le seguenti: "per importi pari o superiori alla soglia comunitaria e"».

1.374

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "il possesso di certificazioni di sistemi di qualità", sono aggiunte le seguenti: "per importi pari o superiori alla soglia comunitaria e"».

1.375

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

"4-ter. In caso di perdita dell'attestazione, o suo ridimensionamento, l'affidatario mantiene la titolarità del contratto, ad eccezione del caso in cui nei suoi confronti sia stata disposta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; in tal caso, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto"».

1.376

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera p), numero 4)

1.377

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 4), sostituire le parole: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies», con le seguenti: «nelle linee guida».

1.378

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) al comma 7, lettera a), secondo periodo, le parole: "in alternativa" sono sostituite dalla seguente: "oltre"».

1.379

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 5).

1.380

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 5).

1.381

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 5), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina» *con le seguenti:* «Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano»;

b) *sostituire le parole:* «Sono disciplinati» *con le seguenti:* «Le linee guida disciplinano».

1.382

SUDANO

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 6).

1.383

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 6), sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» *con le seguenti:* «delle linee guida».

1.384

SUDANO

Al comma 1, lettera p), al numero 6), dopo le parole: «comma 27-octies» *inserire le parole:* «ferme restando le linee guida ANAC».

1.385

SUDANO

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 7).

1.386

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 7), sostituire le parole: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies», con le seguenti: «nelle linee guida».

1.387

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) il comma 12 è soppresso».

1.388

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.389

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.390

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.391

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) all'articolo 86:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, per i soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché per i subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio";

2) al comma 5-*bis*, le parole: "dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*".

1.392

SUDANO

Ritirato

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*.» con le seguenti: «dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2».*

1.393

MARTELLI, DE PETRIS

*al comma 1, lettera q), dopo le parole: «comma 27-*octies*,» inserire le parole: «d'intesa con l'ANAC».*

1.394

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.395

MIRABELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.396

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.397

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «all'articolo 89,» fino a: «comma 11» con le seguenti: «all'articolo 89, comma 1, dopo le parole: "in originale o copia autentica il contratto," sono inserite le seguenti: "con data certa anteriore alla data di presentazione dell'offerta," e le parole: "a pena di nullità" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di esclusione" e al comma 11».

1.398

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera r), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici»;*

b) *sostituire le parole «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista». con le seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.».*

1.399

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) all'articolo 93:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per prezzo base si intende la base di gara con esclusione degli importi previsti per opzioni e rinnovi.";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto esclusivamente la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. Nel caso in cui la procedura abbia un oggetto misto comprendente i suddetti servizi, la garanzia è calcolata sugli importi relativi ai servizi diversi da quelli sopra citati."».

1.400

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) all'articolo 93, comma 6, dopo la parola "fatto", sono inserite le seguenti: "riconducibile a una condotta dolosa o gravemente colposa dell'affidatario, che ha causato danno alla stazione appaltante,"».

1.401

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

1.402

SUDANO

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).

1.403

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera s) sopprimere il numero 1).

1.404

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera s), alla fine del numero 1), aggiungere il seguente periodo: «Nei contratti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti prevedono l'inserimento negli atti di gara di una soglia di sbarramento espressa come punteggio minimo che le offerte tecniche devono raggiungere al fine di potere essere valutate anche sotto il profilo economico. Laddove tale soglia non risulti superata il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica».

1.405

TARICCO, MARGIOTTA

Al comma 1, lettera s), al numero 1), dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«b-bis.1) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde.».

1.406

BATTISTONI, MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI,
DE SIANO, BARACHINI, BERARDI, PAPATHEU

Al comma 1, lettera s), al numero 1), dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«b-bis.1) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde.».

1.407

LA PIETRA, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera s), numero 1), dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«b-ter) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde.».

1.408

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera s), sopprimere i punti 2) e 3).

1.409

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPATHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, lettera s), sopprimere i punti 2) e 3).

1.410

NASTRI, CALANDRINI, MAFFONI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).

1.411

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).

1.412

MIRABELLI

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).

1.413

PAPATHEU

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, le lettere *a)* e *c)* sono soppresse e alla lettera *b)* sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 3, lettera *a)*".»

1.414

NASTRI, CALANDRINI, MAFFONI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, le lettere *a)* e *c)* sono soppresse e alla lettera *b)* è aggiunto il seguente periodo: "fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 3, lettera *a)*".»

1.415

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per l'aggiudicazione dei lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro non caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o da carattere innovativo"».

1.416

MALLEGNI, GALLONE, GASPARRI, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, PAPANHEU

Al comma 1, lettera s), numero 2), sostituire le parole: «le lettere a) e c) sono abrogate», con le seguenti: «la lettera c) è abrogata».

1.417

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera s), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 3, lettera a) e per i servizi e le forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo di cui al precedente comma 3, lettera b-bis)"»;*

b) *sopprimere il numero 3).*

1.418

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera s), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nell'offerta economica devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell'operatore economico. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)"».

1.420

GALLONE, MALLEGNI, BERUTTI, VITALI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO,
BARACHINI, BERARDI, PAPTAEU, GASPARRI

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.422

PAPTAEU

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.423

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.424

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.425

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.426

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.427

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.429

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.430

MARGIOTTA, FERRAZZI, MIRABELLI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.431

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 10-bis è sostituito dal seguente: »10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, fermo rimanendo che la proporzione tra offerta economica e offerta tecnica venga sempre rispettata.».

1.432

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) al comma 10-*bis*, secondo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite con le seguenti "50 per cento"».

1.433

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 10-*bis*, secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite con le seguenti: "20 per cento"».

1.434

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 10-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente: "Per l'affidamento di contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50, comma 1, onde scoraggiare offerte con ribassi eccessivi, la stazione appaltante inserisce nei documenti di gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, formule non lineari che pongono in rapporto il ribasso offerto da ciascun concorrente con il ribasso massimo offerto in gara, elevato ad un coefficiente compreso tra 0,2 e 0,3; la stazione appaltante può prevedere una formula di attribuzione del punteggio economico diversa da quella indicata, dando conto delle ragioni di tale scelta con adeguata motivazione"».

1.435

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera s), numero 3), aggiungere le seguenti parole: «e è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante, per gli affidamenti di contratti di cui al comma 3 stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento"».

1.436

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera s), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) è abrogato il comma 14-bis».

1.437

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera s), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) è abrogato il comma 14-bis».

1.438

SUDANO

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 4).

1.439

SUDANO

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte

non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte"».

1.440

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

1.441

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

1.442

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera t), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1, dopo la parola: «realizzabilità», è inserita la seguente: «complessiva»»;*

b) *sopprimere il numero 2);*

c) *dopo il numero 3), inserire i seguenti:*

«3-bis) al comma 4, alinea, le parole: "Le spiegazioni di cui al comma 1 possono", sono sostituite dalle seguenti: "Le spiegazioni di cui al comma 1 devono tendere a fornire argomentazioni riguardo l'attendibilità e l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso. Possono";

3-ter) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove per tale voce le apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, prevedano un valore minimo inderogabile".».

1.443

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera t), numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1, le parole: "su richiesta della stazione appaltante" sono sostituite dalle seguenti: "alla stazione appaltante"».

Conseguentemente, dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «3-bis) al comma 5, le parole da: "richiede per iscritto" fino a: "Essa" sono soppresse».

1.444

MIRABELLI

Al comma 1, lettera t), sopprimere i numeri 1), 3) e 4).

1.445

SUDANO

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 1).

1.447

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera t), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) I commi 2 e 2-bis sono abrogati».

1.448

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera t), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, al fine di garantire la congruità delle offerte e, nel contempo, assicurare la non predeterminabilità delle stesse da parte degli offerenti, aggiudicano l'appalto con uno dei metodi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, da utilizzare sulla base del seguente meccanismo: calcolo della somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti e, qualora la seconda cifra dopo la virgola di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 3 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *a)*; qualora si collochi tra i numeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *b)*; qualora si collochi tra i numeri 7 e 9 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *c)*; qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera *d)*. I metodi sono i seguenti:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, decrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che non superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 15 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo 0, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata del 10 per cento e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media. Qualora la predetta media fosse inferiore al 15 per cento, l'incremento sarà del 20 per cento.

2-bis. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, qualora vi siano più offerte uguali, si procede mediante sorteggio nella medesima seduta di gara.

2-ter. Al fine di non rendere nei tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia"».

1.449

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera t), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9."».

1.446

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nel loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)"».

Conseguentemente prima del capoverso "2-bis" inserire le seguenti parole: «Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:».

1.450

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera t), numero 1) sopprimere le parole: «il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)"».

Conseguentemente prima del capoverso "2-bis" inserire le seguenti parole: «Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:».

1.451

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera t), numero 1), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «commissione giudicatrice,» con le seguenti: «commissione di gara».

1.452

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera t), numero 1), capoverso 2-ter, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'Anac,».

1.453

SUDANO

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

1.454

PAPATHEU

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

1.455

NASTRI, CALANDRINI, MAFFONI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

1.456

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera t), numero 2), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

1.457

SUDANO

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 3).

1.458

SUDANO

Al comma 1, lettera t), numero 3), sostituire le parole: «Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato» con le seguenti: «Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato».

1.459

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera t), al numero 3 sopprimere la seguente parola: «2-ter».

1.460

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera t), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 5, lettera d), le parole: "del personale" sono sostituite dalle seguenti: "della manodopera"».

1.461

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 4).

1.462

SUDANO

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 4).

1.463

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera t), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede» *con le seguenti:* «alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere»;

b) *sopprimere le parole:* «dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2", sono inserite le seguenti: "e commi 2-bis e 2-ter"»;

c) *sostituire le parole:* «Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.» *con le seguenti:* «Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci».

1.464

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera t), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) all'articolo 97, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Hanno carattere transfrontaliero gli appalti alle cui procedure di gara siano state ammesse, in percentuale pari a superiore al 10 per cento, imprese aventi sede in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia"».

1.465

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 101:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla il rispetto dei tempi di avvio e di conclusione relativi all'esecuzione dei contratti medesimi e i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità, impartisce disposizioni di servizio e accerta il corretto ed effettivo rispetto delle tempistiche e il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione relativi alla definizione e al rispetto delle tempistiche di avvio e conclusione delle procedure di esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture"».

1.466

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti Individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e dei costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere

inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26".».

1.467

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e dei costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26".».

1.468

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 101 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Fermo restando il regime di responsabilità di cui all'articolo 48, in caso di affidamento all'esterno ad un raggruppamento temporaneo di professionisti,";

2) al comma 5, quarto periodo, premettere le seguenti parole: "Fermo restando il regime di responsabilità di cui all'articolo 48 in caso di affidamento all'esterno ad un raggruppamento temporaneo di professionisti,"».

1.470

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

1.471

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

1.472

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera u), con la seguente:

«u) all'articolo 102, comma 8, primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Anac" con le seguenti: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Anac"».

1.473

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,».

1.474

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera u) dopo le parole: «comma 27-octies,», inserire le seguenti: «sentita l'ANAC».

1.475

FAZZOLARI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«*u-bis*) all'articolo 102, comma 3:

1) le parole: "non oltre sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni" e le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

2) dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, i seguenti: "Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dei servizi e forniture. I termini di cui al presente comma sono perentori e obbligatori e il loro mancato rispetto comporta diritto al risarcimento del danno da ritardo per gli appaltatori e responsabilità erariale per chi ha dato causa al ritardo".».

1.476

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera u) inserire la seguente:

«*u-bis*) all'articolo 102, comma 6, dopo le parole: "presente articolo." sono aggiunte le seguenti: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'esterno delle amministrazioni pubbliche per l'affidamento dei suddetti incarichi previo accertamento di carenza di professionalità interne appositamente motivato".».

1.477

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera u) inserire la seguente:

«*u-bis*) all'articolo 102, il terzo periodo del comma 6 è soppresso».

1.478

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«*u-bis*) all'articolo 103, comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "lettera *a*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a*), *b*) e *c*)";

b) le parole: "nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità" sono soppresse;

c) l'ultimo periodo è soppresso».

1.469

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) All'articolo 104, comma 10, primo periodo, dopo le parole: "più garanti" aggiungere le seguenti: ", senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti".».

1.479

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

1.480

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI, PAPANHEU

Al comma 1, sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) all'articolo 105:

1) Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".

2) Al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, il subappalto non può superare la quota del trenta per cento. Per i servizi e forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto".

3) Al comma 4:

a) è eliminata la lettera a);

b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

c) è eliminata la lettera d);

4) Il comma 5 è soppresso;

5) Il comma 6 è soppresso;

6) Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

7) Al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono sopprese le seguenti: "e della manodopera";

8) Al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".

9) Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

"23. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare per la qualificazione:

- 1) l'importo dei lavori eseguiti;
- 2) l'importo dei lavori della categoria prevalente subappaltati;
- 3) i lavori subappaltati nelle categorie scorporagli previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per l'intero importo, da utilizzare, a sua scelta, nelle rispettive categorie scorporabili o nella categoria prevalente"».

1.481

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v) all'articolo 105:

1) Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".

2) Al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, il subappalto non può superare la quota del trenta per cento. Per i servizi e forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto".

3) Al comma 4:

a) è eliminata la lettera a);

b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

c) è eliminata la lettera d);

4) Il comma 5 è soppresso;

5) Il comma 6 è soppresso;

6) Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

7) Al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono sopresse le seguenti: "e della manodopera".

8) Al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".

9) Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«23. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidatario può utilizzare per la qualificazione:

1) l'importo dei lavori eseguiti;

2) l'importo dei lavori della categoria prevalente subappaltati;

3) i lavori subappaltati nelle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per l'intero importo, da utilizzare, a sua scelta, nelle rispettive categorie scorporabili o nella categoria prevalente"».

1.482

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera v), sopprimere i numeri da 1) a 5).

1.483

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera v) sopprimere il numero 1).

1.484

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.485

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.486

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.487

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.488

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.489

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.» con le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture».

1.490

MARGIOTTA, MIRABELLI, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «il subappalto» con le seguenti: «l'eventuale subappalto» e le parole: «la quota del 50 per cento» con le seguenti: «la quota del 30 per cento».

1.491

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «il subappalto è indicato» con le seguenti: «la possibilità di subappalto è indicata».

1.492

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera v), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sopprimere le seguenti parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nei bando di gara e»;*

b) *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Al di fuori dei casi disciplinati dal precedente comma 13, al pagamento del subappaltatore, del cottimista e degli altri subcontraenti di cui al terzo periodo del comma 2 provvede l'appaltatore, cui è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso appaltatore corrisposti al subappaltatore, al cottimista o al subcontraente, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, del cottimista o del subcontraente entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore"».

1.493

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera v), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e».

1.494

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, lettera v), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e».

1.495

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 50 per cento» con le seguenti: «non può superare la quota del 30 per cento».

1.496

MARGIOTTA, MIRABELLI, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «la quota del 50 per cento» con le seguenti: «la quota del 30 per cento».

1.497/100

MARGIOTTA

All'emendamento 1.497, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il numero 6), aggiungere il seguente: "6-bis) Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di consentire la verifica della congruità

dell'incidenza della mano d'opera rispetto a ciascun contratto affidato, il documento unico di regolarità contributiva:

- a) deve essere prodotto dall'operatore economico per ciascun cantiere;
 - b) deve contenere l'importo dei lavori da eseguire da parte dell'operatore economico in ciascun cantiere;
 - c) deve essere prodotto dall'operatore economico anche durante l'esecuzione del cantiere qualora richiesto dalla stazione appaltante o da altro soggetto che esegua i controlli".»
-

1.497/101

MARGIOTTA

All'emendamento 1.497, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il numero 6), aggiungere il seguente: "*6-bis*) Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "*15-bis*. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di garantire la regolarità della situazione contributiva dei lavoratori impiegati nei cantieri, il documento unico di regolarità contributiva deve essere prodotto dall'operatore economico anche durante l'esecuzione del cantiere qualora richiesto dalla stazione appaltante o da altro soggetto che esegua i controlli".»

1.497/102

MARGIOTTA

All'emendamento 1.497, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il numero 6), aggiungere il seguente: "*6-bis*) Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "*15-bis*. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva prodotto dall'operatore economico deve contenere l'importo dei lavori da eseguire nel cantiere, al fine di verificare la congruità dell'incidenza della mano d'opera rispetto al contratto affidato."»

1.497/103

MARGIOTTA

All'emendamento 1.497, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il numero 6), aggiungere il seguente: "6-bis) Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva deve essere prodotto dall'operatore economico per ciascun cantiere, al fine di consentire la verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera rispetto a ciascun contratto affidato."»

1.497/104

ROMEO

Ritirato

All'emendamento 1.497, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) sostituire la lettera ee) con la seguente:

"ee) All'articolo 177:

1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt)", le parole "procedura di evidenza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "una delle procedure previste dal presente codice, secondo i relativi presupposti" e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.";

2) al comma 2, primo periodo, le parole "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019"».

1.497

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera v):

1) al numero 1), sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «40»;

2) sopprimere il numero 2);

b) *sopprimere la lettera aa).*

1.498

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, lettera v), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero «1)» sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «quaranta»;*

b) *sopprimere il numero 4);*

c) *sopprimere il numero 5).*

1.499

MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 1, lettera v), al numero 1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

1.500

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera v), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il proponente dichiara quali attività intenda subappaltare entro il predetto limite».

1.501

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera v), sopprimere i numeri 2) e 4).

1.502

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.503

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.504

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.505

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.506

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) al comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora abbiano partecipato alla procedura meno di cinque imprese"».

1.507

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 3).

1.508

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 4).

1.509

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 4).

1.510

SUDANO

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 4).

1.511

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.512

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.513

FERRAZZI

Ritirato

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.514

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.515

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.516

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.518

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 6).

1.519

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 6).

1.520

MIRABELLI, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO,
NENCINI

Ritirato

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 6).

1.521

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) È abrogato il comma 13».

1.522

MIRABELLI, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO,
NENCINI

Al comma 1, lettera v), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «la lettera a) è abrogata e».

1.523

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera v), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «al comma 13, la lettera a) è abrogata e».

1.524

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera v), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «al comma 13, la lettera a) è abrogata e».

1.525

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, lettera v), numero 6), dopo le parole: «e se la natura del contratto lo consente,» inserire le seguenti: «nonché le parole: "su richiesta del subappaltatore"».

1.526

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera v), numero 6), dopo le parole: «sono soppresse» aggiungere il seguente periodo: «Alla lettera c) dopo le parole: "su richiesta del subappaltatore" sono inserite le seguenti: "del cottimista, del prestatore di servizi, del fornitore di beni o lavori, del noleggiante a caldo e delle mandanti nei Raggruppamenti Temporanei di Impresa"».

1.527

D'ARIENZO, MARGIOTTA

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) Dopo le parole: "servizi o forniture", inserire le seguenti: "Il ribasso sui costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto non deve superare il 5 per cento del costo indicato dall'operatore ai sensi dell'articolo 95 comma 10."».

1.528

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, PICHETTO FRATIN, PAPATHEU,
GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, BARACHINI, BERARDI

Alla lettera v) del comma 1, dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 13, inserire il seguente:

"13-bis. Al fine di consentire alla stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 13, l'appaltatore nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la mandataria, in occasione della presentazione delle fatture relative a ciascun SAL, sono tenute a dare prova dell'integrale corresponsione ai subappaltatori di quanto spettante per le prestazioni da queste rese fino al SAL precedente"».

1.529

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) al comma 14, le parole: "e della manodopera" sono soppresse».

1.530

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO,
BARACHINI, BERARDI, PAPATHEU

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) il comma 16 è abrogato».

1.531

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) il comma 16 è abrogato».

1.532

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6), aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis) il comma 16 è abrogato».

1.533

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

«v-bis) all'articolo 106 comma 4 lettera a), dopo le parole: "avrebbero consentito l'ammissione di candidati" sono inserite le seguenti: "o di offerenti"».

1.534

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

«v-bis) all'articolo 106, il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni un aumento o una diminuzione nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 e 2, può imporre all'appaltatore l'esecuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Fino a tale limite l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"».

1.535

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

«v-bis) all'articolo 108, comma 5, dopo le parole "decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto" sono inserite le seguenti: "e di tutti gli oneri e maggiori costi derivanti dalla necessità di riappaltare"».

1.536

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) All'articolo 109, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il pagamento preclude all'appaltatore il riconoscimento del maggior danno"».

1.537

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

1.538

SUDANO

Al comma 1, lettera z), sopprimere il numero 1).

1.539

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera z), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'Anac" con le seguenti: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019, su proposta dell'Anac"»

e sopprimere il numero 2).

1.540

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera z), numero 1), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano».

1.541

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «comma 27-octies,» inserire le parole: «su proposta dell'ANAC».

1.542

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera z), numero 2).

1.543

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera z), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati» *con le seguenti:* «Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano»;

b) *sostituire le parole:* «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al l'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista» *con le seguenti:* «Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 17».

1.544

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, PEROSINO, BALBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI, PAPTAEU

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 113-bis. - (*Termini di pagamento. Clausole penali*) - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamen-

to non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».

1.545

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 113-bis. - (*Termini di pagamento. Clausole penali*) - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Nell'ambito del predetto termine; il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo o medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».

1.546

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) All'articolo 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La procedura negoziata si applica anche ai lavori complementari non ricompresi nell'appalto originario e diventati necessari per il completamento dell'opera qualora questi sono generati da condizioni non programmabili né prevedibili in alcun modo all'atto della gara"».

1.548

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.549

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.550

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.551

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.552

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.553

MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente:

«aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "2 per cento", con le seguenti: "4 per cento".».

1.554

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,» con le seguenti: «per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo di gara, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione».

1.555

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,» con le seguenti: «per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici».

1.556

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, lettera aa) le parole: «per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione» sono sostituite dalle parole: «per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici».

1.557

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera aa) inserire la seguente:

«aa-bis) all'articolo 113, comma 2 dopo le parole: "La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture" sono inserite le seguenti: "in misura non superiore all'1 per cento e"».

1.558

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, dopo la lettera aa) inserire la seguente:

«*aa-bis*) all'articolo 113 comma 2 dopo le parole: "dal propri dipendenti" aggiungere le parole: "e dirigenti"».

1.559

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera aa) inserire la seguente:

«*aa-bis*) all'articolo 113, comma 3 è abrogato il seguente periodo: "Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale".».

1.560

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«*aa-bis*) All'articolo 113, comma 3, le parole: "sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di apposito regolamento da adottare da parte delle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti entro 90 giorni dalla stipula dell'accordo decentrato integrativo";».

1.561

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«*aa-bis*) All'articolo 113, aggiungere in fine il seguente comma:

"5-ter. Gli incentivi disciplinati dal presente articolo, così come modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, erogati su risorse finanziarie individuate *ex lege* facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non

sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a far data dall'anno 2016, data di entrata in vigore del presente articolo".».

1.562

FAZZOLARI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "dieci";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento, entro dieci giorni, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore".

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. I pagamenti delle fatture emesse dagli appaltatori devono avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di trasmissione, pena il riconoscimento automatico degli interessi commerciali in favore dell'appaltatore".».

1.563

FAZZOLARI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) all'articolo 113-bis:

"1) al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: 'Per appalti di durata superiore ai sessanta giorni è obbligatorio effettuare certificati di pagamento su stati di avanzamento lavori mensili'".».

1.564

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

1.565

RUSPANDINI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «all'articolo 133», inserire le seguenti: «comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti aggiudicatari possono applicare il criterio del minor prezzo in presenza di un sistema di qualificazione degli operatori e di specifiche tecniche del prodotto adeguatamente definite."».

1.566 (testo 2)

FEDE, COLTORTI, MORONESE

Al comma 1, dopo la lettera bb) inserire la seguente:

«bb-bis) all'articolo 144:

1. al comma 6, all'alea, primo periodo, le parole: "individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", sono sostituite dalle seguenti: ", in cui l'elemento relativo al costo resterà fisso al valore nominale del buono pasto e gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi stabiliti ai sensi del presente comma e secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 7.";

2. al comma 6, la lettera a) è abrogata;

3. al comma 6, alla lettera b), dopo le parole: "degli esercizi da convenzionare", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata;"

4. al comma 6, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati;"

5. dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati, a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.";

6. al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della comprova dell'attivazione della rete e del rispetto dei contenuti obbligatori e delle clausole inderogabili delle convenzioni o accordi di convenzionamento con gli esercizi, le società di emissione producono copia delle singole convenzioni stipulate. Le società di emissione, con cadenza semestrale, comunicano alla stazione appaltante le eventuali modifiche alla rete di esercizi convenzionati e ai testi delle convenzioni o degli accordi di convenzionamento stipulati con i singoli esercizi. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione. La riduzione del numero di esercizi convenzionati per una percentuale superiore al 10 per cento rispetto a quella oggetto dell'offerta presentata in gara per un periodo di due semestri consecutivi costituisce causa di risoluzione del contratto."».

1.5660 (già 1.566)

FEDE, COLTORTI, MORONESE, STEGER

Al comma 1, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«*bb-bis*) all'articolo 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6, la lettera *a*) è abrogata;

2) alla lettera *b*) dopo le parole: "degli esercizi da convenzionare" sono aggiunte le seguenti: ", con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata";

3) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati";

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6-bis*. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.";

5) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini della comprova dell'attivazione della rete e del rispetto dei contenuti obbligatori e delle clausole inderogabili delle convenzioni o accordi di convenzionamento con gli esercizi, le società di emissione devono produrre copia delle

single convenzioni stipulate. Le società di emissione, con cadenza semestrale, debbono comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche alla rete di esercizi convenzionati e ai testi delle convenzioni o degli accordi di convenzionamento stipulati con i singoli esercizi. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione. La riduzione del numero di esercizi convenzionati per una percentuale superiore al 10 per cento rispetto a quella oggetto dell'offerta presentata in gara per un periodo di due semestri consecutivi costituisce causa di risoluzione del contratto.";

6) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa la garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104 è estesa anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati."».

1.567

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«bb-bis) all'articolo 144:

1) al comma 6, la lettera a) è abrogata;

2) al comma 6, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati";

3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per il recupero delle penali le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi sulla garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104. Le somme così ottenute sono

destinate, in misura proporzionale, agli esercizi convenzionati danneggiati dai ritardati adempimenti della società di emissione".

4) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

"8-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa la garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104 è estesa anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati"».

1.568

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

Al comma 1, sopprimere la lettera cc).

1.569

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera cc).

1.570

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera cc).

1.571

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera cc), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies», *con le seguenti:* «Con decreto del Ministro dei beni e delle

attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,»;

b) *sostituire le parole*: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.» *con le seguenti*: «Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 19.».

1.572

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera cc) dopo le parole: «comma 27-*octies*,» *inserire le seguenti*: «di concerto con il MIBACT» *e, infine, sostituire le parole*: «disposizione transitoria ivi prevista» *con le seguenti*: «normativa vigente».

1.573

MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«*cc-bis*) all'articolo 148, comma 6, il periodo da: "Per i lavori di cui" fino a: "500.000 euro" è soppresso.».

1.574

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«*cc-bis*) all'articolo 148, comma 6, è soppresso l'ultimo periodo,».

1.575

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera cc) inserire la seguente:

«*cc-bis*) all'articolo 157:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Altri servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici connessi con l'architettura e l'ingegneria";

2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il rispetto dell'articolo 35, la direzione lavori può essere affidata con procedura separata."».

1.576

FERRAZZI, MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 1 dopo la lettera cc) inserire la seguente:

«*cc-bis*) all'articolo 157, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "100.000 euro" con le seguenti: "209.000 euro" e al secondo periodo, sostituire le parole: "100.000 euro" con le seguenti: "209.000 euro"».

1.900/100

FERRAZZI, MARGIOTTA

All'emendamento 1.900, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da «Al comma 1» fino alle parole «Art. 163-bis» con le seguenti: «Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: Art. 9-bis"»;*

b) *sostituire le parole «Art. 163-ter» con le seguenti: «Art. 9-ter»;*

c) *sostituire le parole da «cc-ter) » fino alle parole «Art. 183-bis» con le seguenti: «Art. 9-quater».*

1.900/101

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'emendamento 1.900, al capoverso «Art. 163-bis» sopprimere il comma 4

1.900

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire le seguenti:

«cc-bis) alla Parte II, Titolo VI, Capo VI, è inserita la seguente Sezione:

"Sezione II

Appalto di Servizio di Prestazione Energetica per Edifici Pubblici

Art. 163-bis

(Servizio di Prestazione Energetica per Edifici Pubblici).

1. Il servizio di prestazione energetica per edifici pubblici consiste nella prestazione materiale, nell'utilità o vantaggio derivante dall'uso dell'energia abbinato a tecnologie, che si esplica nella fornitura e posa in opera di prodotti, componenti e sistemi per l'edificio, nella gestione, manutenzione e controllo, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio stesso, ed all'ottenimento di risparmi energetici primari verificabili e misurabili. Il servizio è regolato sulla base di un contratto denominato EPC per edifici, le cui prestazioni non sono separabili. Fa parte del servizio di prestazione energetica anche l'eventuale fornitura dei vettori energetici.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, ed, in particolare, per l'aggiudicazione del servizio di prestazione energetica degli edifici si applicano le disposizioni del presente codice che disciplinano l'appalto di servizi nei settori ordinari. In ogni caso non si applica l'art. 28.

3. La progettazione del servizio di prestazione energetica per edifici è articolata su un unico livello. Il progetto deve contenere, oltre agli elementi previsti all'articolo 23, comma 15, anche gli elementi previsti all'articolo 23, comma 5. Il progetto di fattibilità deve essere inoltre corredato dalla diagnosi energetica riferita alla prestazione riguardante i lavori di riqualificazione energetica degli edifici su cui incide il servizio.

4. Qualora la progettazione unica sia oggetto di procedura di gara, è ammessa la partecipazione del progettista aggiudicatario alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione del contratto, con esclusione del diritto di

prelazione e a condizione che la stazione appaltante adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla sua partecipazione.

5. La procedura di affidamento della progettazione del servizio di prestazione energetica degli edifici potrà prevedere che la copertura economica della spesa relativa al progetto sia a carico dell'aggiudicatario del contratto di prestazione energetica degli edifici. In questo caso, il servizio di prestazione energetica per edifici dovrà obbligatoriamente essere affidato entro i termini indicati nella documentazione di gara per la progettazione. Ove l'Amministrazione non proceda all'affidamento del servizio di prestazione energetica nei predetti termini dovrà procedere alla corresponsione diretta all'aggiudicatario del servizio di progettazione dell'importo previsto in sede di sottoscrizione del contratto.

6. Nella redazione dei documenti posti a base di gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a conformarsi alle indicazioni fornite dalle Linee-Guida ENEA per i contratti EPC per edifici emanate dal MISE.

Art. 163-ter

(Contratto di Prestazione Energetica per Edifici Pubblici - EPC).

1. Le disposizioni del precedente articolo si applicano esclusivamente al Contratto di Prestazione energetica per edifici pubblici, così come definito dall'articolo 2, lettera n) del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

2. Il Contratto di Prestazione energetica per edifici pubblici deve contenere tutti i requisiti previsti dall'allegato 8 del citato decreto nonché dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti alla data di indizione della procedura."

cc-ter) alla Parte IV, Titolo I, dopo l'articolo 183 è inserito il seguente:

"Art. 183-bis

(Partenariato pubblico privato per il servizio di prestazione energetica degli edifici pubblici).

1. Fermo restando quanto espressamente previsto dagli articoli 163-bis e 163-ter, il servizio di prestazione energetica per gli edifici pubblici, così come definito dall'articolo 163-bis, può essere affidato anche attraverso il ricorso all'istituto del partenariato pubblico privato, qualora sia previsto un investimento iniziale e ricorrano i presupposti della corretta allocazione dei rischi tra le parti. In particolare, conformemente alla disciplina Eurostat, il rischio operativo deve essere allocato in capo al concessionario, considerando sufficiente per la qualificazione del rischio operativo la presenza congiunta a carico del concessionario:

a) del rischio di costruzione e installazione, inteso quale investimento nella riqualificazione energetica dell'edificio o degli edifici a carico del concessionario;

b) del rischio di manutenzione e riparazione, consistente nella gestione del servizio comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria programmata;

c) del rischio di obsolescenza tecnica e tecnologica.

2. È ammesso il contributo pubblico nella forma di partecipazione economica alla spesa di riqualificazione energetica degli edifici nella misura e con le modalità indicate dall'articolo 180, comma 6. In tal caso il contributo pubblico deve essere recuperato attraverso il risparmio di energia primaria garantito dal contratto di concessione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Il canone verso il fornitore è commisurato al livello di prestazione energetica raggiunta.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168, la durata della concessione, comprensiva di eventuali proroghe contrattuali, non può essere superiore al tempo necessario al recupero dell'investimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente al Contratto di Prestazione energetica per edifici pubblici (EPC per edifici), così come definito dall'articolo 2 lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. L'EPC per edifici deve contenere tutti i requisiti previsti dall'allegato 8 del citato decreto nonché dai CAM vigenti al tempo della procedura.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme del presente Titolo I, in quanto compatibili."».

1.577

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) sostituire l'articolo 163 con i seguenti:

"Art. 163. - (*Oggetto e ambito di applicazione*) - 1. Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento.

Art. 163-bis. - (*Procedura in caso di somma urgenza*) - 1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi

di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.

4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario in difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezzi di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezzi ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'articolo 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10 per cento. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzario. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori a 40.000,00 euro per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.

5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi dell'articolo 147-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezzari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezzari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso

la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

a) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;

b) ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

c) ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;

d) ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lettera *a*) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice da conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.000,00 sono pubblicati ai sensi dell'articolo 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 163-ter. - (*Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile*) - 1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4 e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163-bis. Il termine di cui all'articolo 163-bis, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applica il comma 7 e 8 dell'articolo 163-bis.

5. Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-bis.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-*ter* possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-*bis* ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento"».

1.578

SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«*cc-bis*) all'articolo 163:

1) sostituire l'articolo 163 con il seguente:

"Art. 163. - (*Oggetto e ambito di applicazione*) - 1. Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento."

2) dopo l'articolo 163 aggiungere i seguenti:

"Art. 163-*bis*.

(Procedure in caso di somma urgenza)

1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.

4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario in difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezzi di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezzi ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'articolo 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10 per cento. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzo. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori a 40.000,00 euro per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.

5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi dell'articolo 147-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione.

Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

a) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;

b) ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

c) ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;

d) ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lettera *a*) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice da conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.000, sono pubblicati ai sensi dell'articolo 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 163-ter.

(Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile)

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4 e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163-bis. Il termine di cui all'articolo 163-bis, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applica il comma 7 e 8 dell'articolo 163-bis.

5. Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-bis.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-ter possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle presta-

zioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-*bis* ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento"».

1.579

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

1.580

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

1.581

MIRABELLI, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 1).

1.582

FERRAZZI

Ritirato

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 1).

1.584

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 1).

1.585

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 2).

1.586

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 2).

1.588

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera dd), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80."».

1.589

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, lettera dd), numero 2), capoverso "3", dopo le parole: «L'af-
fidatario» inserire le seguenti: «ha l'obbligo di assicurare all'ente appaltante
l'assenza in capo ai subappaltatori individuati di volta in volta, l'assenza di
motivi di esclusione e».*

1.590

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'articolo 1, comma 1, prima della lettera ee) inserire la seguente:

*«0ee) All'articolo 177, comma 1, aggiungere in fine il seguente pe-
riodo: "le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle conces-
sioni dei servizi pubblici essenziali a rete;"».*

1.591

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere la lettera ee).

1.592

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.593

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.594

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.595

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE,
D'ARIENZO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.596

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.597

PEROSINO

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

«ee) all'articolo 177:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "servizi e forniture" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll)", e dopo le parole: "relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro", le parole: "e relativi alle concessioni" sono soppresse;

2) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con personale e mezzi propri";

3) al comma 2, primo periodo, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019";

4) al comma 3, terzo periodo, le parole: "servizi o forniture" sono soppresse».

1.598

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

«ee) all'articolo 177, comma 1, le parole: "Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento." sono soppresse;».

1.599

MARGIOTTA, FERRAZZI, MIRABELLI

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «all'articolo 177», aggiungere le seguenti: «, comma 1, le parole da: "Per i titolari di concessioni autostradali" fino a: "è pari al sessanta per cento" sono soppresse, e al».

1.600

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «all'articolo 177,» inserire le seguenti: «al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio" e, al».

1.601

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole: «il 31 dicembre 2019» con le seguenti: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.602

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, dopo la lettera ee) inserire la seguente:

«*ee-bis*) all'articolo 178, comma 1, dopo le parole: "di affidamento *in house*" sono inserite le seguenti: ", per una quota pari al venti per cento dei contratti di lavori,"».

1.603

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«*ee-bis*) all'articolo 182, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse."».

1.604

FAZZOLARI, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Al comma 1, alla lettera ff) premettere la seguente:

«*Off*) all'articolo 183, comma 15:

1) al sesto periodo:

a) dopo la parola: "valuta" aggiungere la seguente: "obbligatoriamente";

b) le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".

2) al settimo periodo:

a) le parole: "A tal fine" sono sostituite dalle seguenti: "All'esito della verifica";

b) dopo la parola: "fattibilità", aggiungere le seguenti: ", entro trenta giorni,".

3) al nono periodo, dopo le parole: "è inserito", aggiungere le seguenti: "entro trenta giorni";

4) al decimo periodo, dopo la parola: "approvato", aggiungere le seguenti: ", entro e non oltre quindici giorni dalla data di approvazione";

5) dopo il decimo periodo, aggiungere il seguente: " I termini dei periodi precedenti sono da considerarsi perentori e obbligatori e il loro mancato rispetto può comportare diritto al risarcimento del danno da ritardo per gli appaltatori e responsabilità erariale per chi ha dato causa al ritardo"».

1.605

MARGIOTTA

Al comma 1, alla lettera ff) premettere la seguente:

«*Off*) all'articolo 183, dopo il comma 16, aggiungere il seguente: "La procedura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo può trovare applicazione anche per opere o servizi già inseriti nella programmazione delle amministrazioni"».

1.606

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

1.607

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

1.608

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

1.609

SUDANO

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

1.610

MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire la lettera ff), con la seguente:

«ff) All'articolo 183:

a) dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:

"17-*bis*. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e gli istituti nazionali di promozione definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con i soletti di cui al comma 17 del presente articolo.

17-*ter*. I soggetti di cui al comma 17 e 17-*bis* possono accedere nei modi e nei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla documentazione necessaria ai fini della predisposizione della proposta di cui al comma 15 del presente articolo"».

1.611

COLTORTI, PATUANELLI, MORONESE

Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: «dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015,».

1.612

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera ff) capoverso «17-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esecuzione diretta dei lavori da parte del proponente, nella proposta sono indicati gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti di cui al comma 8, fatta salva la possibilità di loro sostituzione nel caso di successiva perdita dei requisiti medesimi, nonché, in deroga all'articolo 110, in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, e di amministrazione straordinaria, ovvero nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni».

1.613

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI, PAPTAEU

Al comma 1, lettera ff), al capoverso «17-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esecuzione diretta dei lavori da parte del proponente, nella proposta sono indicati gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti di cui al comma 8, fatta salva la possibilità di loro sostituzione nel caso di successiva perdita dei requisiti medesimi, nonché, in deroga all'articolo 110, in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, e di amministrazione straordinaria, ovvero nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni».

1.614

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera ff), inserire la seguente:

«ff-bis) dopo l'articolo 183, aggiungere i seguenti:

"Art. 183-bis.

1. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione,

nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice.

2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all'articolo 271, è ammessa la presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.

4. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. È fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice.

5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.

6. Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui all'articolo 197, comma 3, del codice.

Art. 183-ter.

1. Nel corso delle esecuzione dei contratti di servizi di appalto o concessione di durata pluriennale, entro un termine di 12 mesi dalla scadenza del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare un avviso e a mettere a disposizione del mercato tutti i documenti relativi al contratto pubblico in corso di esecuzione.

2. Un avviso è finalizzato a chiamare proposte per il miglioramento delle condizioni del contratto in corso, con riferimento alle caratteristiche tecniche del servizio, alle specifiche tecniche dei beni forniti e alle altre condizioni contrattuali, al fine di mettere a base di gara tali miglioramenti, quando

in vista della scadenza del contratto in corso, sarà espletata la nuova procedura di affidamento.

3. Qualora una proposta contenga sostanziali miglioramenti, rispetto alle condizioni attuali di esecuzione, essa potrà essere valutata di pubblico interesse e al promotore sarà riconosciuto un diritto di prelazione nella successiva gara per l'affidamento del servizio, da espletarsi in vista della scadenza del contratto in corso. In caso di più proposte da parte di soggetti diversi, le stesse potranno essere valutate comparativamente, sulla base dei criteri contenuti nell'avviso, dalla stazione appaltante"».

1.615

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, dopo la lettera ff), inserire la seguente:

«ff-bis) gli articoli 194 e 195 sono soppressi;

e conseguentemente tutte le disposizioni relative al contraente generale sono abrogate.

1.616

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.617

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.618

MARGIOTTA, FERRAZZI

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera gg).

1.619

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.620

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere la lettera gg).

1.621

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.622

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera hh).

1.623

MIRABELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera hh).

1.624

SUDANO

Al comma 1, lettera hh), sopprimere il numero 1).

1.625

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera hh), numero 1), sostituire le parole: «La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.» con le seguenti: «L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalità di cui all'articolo 84».

1.626

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera hh), al numero 1), sostituire le parole: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «con le linee guida dell'Anac» e sopprimere i numeri 2) e 3).

1.627

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1 lettera hh), dopo le parole: «comma 27-octies,» inserire le seguenti: «di concerto con l'ANAC».

1.628

SUDANO

Al comma 1, lettera hh), sopprimere il numero 2).

1.629

SUDANO

Al comma 1, lettera hh), sopprimere il numero 3).

1.630

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera hh), numero 3), sostituire il capoverso «4.» con il seguente:

«4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC».

1.631

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera hh), numero 3), capoverso «4», aggiungere in fine le seguenti parole: «I compensi da corrispondere ai ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

1.632

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera ii).

1.633

SUDANO

Al comma 1, lettera ii), sopprimere il numero 1).

1.636

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera ii), numero 1), sostituire le parole: «all'amministrazione» con le seguenti: «alla SOA».

1.634

MIRABELLI

Al comma 1, lettera ii), sopprimere il numero 2).

1.635

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera ii), sopprimere il numero 2).

1.637

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera ii), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» *con le seguenti:* «del decreto di cui all'articolo 83, comma 2»;

b) *sopprimere le parole:* «e il secondo periodo è soppresso».

1.638

MALLEGNI, GALLONE, BERUTTI, VITALI, PAPTAEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera ii), inserire le seguenti:*

«ii-bis) all'articolo 202:

1) *al comma 3, ultimo periodo, le parole:* ", previo parere del CIPE" *sono soppresse;*

2) *al comma 5, ultimo periodo, le parole:* ", assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze" *sono soppresse;*

3) *al comma 6, al primo periodo, le parole:* "di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" *sono soppresse e all'ultimo periodo, le parole:* "del CIPE, su proposta" *sono soppresse;*

ii-ter) all'articolo 214, comma 2:

1) *alla lettera f), al primo periodo, le parole:* "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di Infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto" *sono sostituite dalle seguenti:* "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori" *e all'ultimo periodo, la parola:* "definitivo" *è sostituita dalle seguenti:* "di fattibilità tecnica ed economica";

2) *alla lettera g), le parole:* "propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle Infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili" *sono sostituite dalle seguenti:*

"assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture"»;

3) alla lettera *mm*), dopo le parole: "all'articolo 216," sono aggiunte le seguenti: "1.0) al comma 1-*bis*, le parole: 'sono approvati secondo la disciplina previgente' sono sostituite con le seguenti: ', fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori'"».

1.639

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire le seguenti:

«ii-bis) all'articolo 202:

1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: ", previo parere del CIPE" sono soppresse;

2) al comma 5, ultimo periodo, le parole: ", assegnate dai CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

3) al comma 6, al primo periodo, le parole: "di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" sono soppresse e all'ultimo periodo, le parole: "del CIPE, su proposta" sono soppresse;

ii-ter) all'articolo 214, comma 2;

1) alla lettera *f*), al primo periodo, le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori" e all'ultimo periodo, la parola: "definitivo" è sostituita dalle seguenti: "di fattibilità tecnica ed economica";

2) alla lettera *g*), le parole: "propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture"»;

3) alla lettera *mm*), dopo le parole: "all'articolo 216," sono aggiunte le seguenti: "1.0) al comma 1-*bis*, le parole: 'sono approvati secondo la disciplina previgente' sono sostituite con le seguenti: 'fatti salvi i pareri, le

autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori"».

1.640

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«ii-bis) all'articolo 211, comma 1, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quaranta giorni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Trascorso tale termine è da intendersi che la tesi proposta è condivisa dall'ANAC"».

1.641

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPATHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

«ii-bis) al comma 5 dell'articolo 212 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ne fanno parte, in ogni caso, i rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

1.642

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

«ii-bis) al comma 5 dell'articolo 212 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ne fanno parte, in ogni caso, i rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

1.643

MIRABELLI

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

«*ii-bis*) All'articolo 213, comma 2, dopo le parole: "contratti-tipo" sono aggiunte le seguenti: "di appalto e subappalto"».

1.644

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«*ii-bis*) all'articolo 213, comma 3, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) vigila affinché sia garantito il rispetto dei termini di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice;"»

1.645

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«*ii-bis*) dopo l'articolo 214, è inserito il seguente articolo:

"Art. 214-bis.

(Governance *dei servizi*)

1. Il CIPE elabora specifiche politiche in materia di servizi e forniture, predisponendo un piano nazionale dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di investimento in tecnologia, anche attraverso consultazioni periodiche degli operatori economici.

2. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche le modalità di attuazione delle previsioni ivi contenute, e include l'attuazione di progetti specifici, anche attraverso affidamento degli stessi a centrali di committenza"».

1.646

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere la lettera ll).

1.647

SUDANO

Al comma 1, sopprimere la lettera ll).

1.648 (testo 2)

MARGIOTTA, FERRAZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera ll), dopo le parole: «all'articolo 215,» inserire le seguenti: «: 1) il comma 3 è sostituito con il seguente: "Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 200 milioni di euro, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo compreso tra i 50 milioni di euro e i 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo compreso tra i 50 milioni di euro e i 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore."; 2) al».*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera ll), numero 1) non si applicano alle procedure già avviate, che restano regolate dalla previgente disciplina, qualora il proponente dichiari espressamente all'amministrazione precedente tale volontà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

1.649

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera ll), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.650

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera ll), dopo le parole: «sessanta giorni» aggiungere le seguenti: «e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il Consiglio Superiore, in presenza di progetti ad elevato contenuto tecnologico e professionale, può comunque motivare la necessità di un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare i trenta giorni".».

1.651

FERRAZZI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

1.652

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

1.653

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.654

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.655

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.656

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.657

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO, NENCINI

*Al comma 1, lettera mm), numero 1), capoverso «1-ter» sostituire le pa-
role: «del cinquanta per cento» con le seguenti: «del venti per cento».*

1.658

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

*Al comma 1, lettera mm), numero 1), capoverso «1-ter», sostituire le pa-
role: «cinquanta per cento» con le seguenti: «venticinque per cento».*

1.659

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera mm) dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: "decreto" con la seguente: "regolamento"».

1.660

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Alla lettera mm) dopo il numero 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiungere il seguente:

"216-bis. qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente Codice"».

1.661

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 2).

1.662

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 2).

1.663

MARTELLI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.664

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

All'articolo 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.665

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.666

MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.667

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.668

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, lettera mm), numero 3), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «la data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.669

TESTOR, MALLEGGNI

Al comma 1, alla lettera mm), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In relazione alle peculiarità ordinamentali e organizzative dei corpi volontari dei vigili del fuoco della provincia di Trento, le disposizioni del presente codice e le altre norme in materia di affidamento ed esecuzione di servizi e forniture non trovano applicazione con riguardo ai contratti di importo inferiore a 40.000 euro stipulati dai predetti corpi, fermo restando il rispetto dei principi previsti dall'articolo 4 del medesimo codice. I contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro sono soggetti alla legislazione provinciale in materia, la quale può definire, anche ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 e in deroga al presente codice, misure di semplificazione, incluse quelle a carattere procedurale e organizzativo, anche in funzione dell'eventuale supporto collaborativo delle istituzioni provinciali e locali nei confronti dei predetti corpi, delle relative unioni e dell'organismo di rappresentanza. Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 non si applica ai corpi volontari dei vigili del fuoco di cui al primo periodo, nonché alle relative unioni e all'organismo di rappresentanza degli stessi"».

1.670

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Al comma 1, alla lettera mm), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo e secondo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere"».

1.671

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), sopprimere i numeri 4) e 5).

1.672

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 4).

1.673

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), numero 4), sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2».

1.674

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 5).

1.675

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), numero 5), sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2».

1.676

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 6).

1.677

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 6).

1.678

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), numero 6), sostituire il capoverso "27-sexies" con il seguente:

«27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le

quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.»

1.679

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera mm), numero 6), capoverso "27-sexies", dopo le parole: «presente disposizione» aggiungere le seguenti: «per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria.».

1.680

MARGIOTTA, FERRAZZI

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 7).

1.681

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 7).

1.682

SUDANO

Ritirato

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 7).

1.683

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sostituire il capoverso "27-octies" con il seguente:

«27-octies. Nelle more dell'adozione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonché previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, restano in vigore tutti i provvedimenti attuativi, decreti e linee guida già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento tiene conto e ove possibile recepisce i provvedimenti attuativi di cui al precedente periodo, che restano comunque in vigore fino alla entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma».

1.684

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sostituire le parole: «entro 180 giorni» con le seguenti: «un anno» e le parole: «sentita la Conferenza Stato regioni» con le seguenti: «previo parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni, dell'Anac, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari» e le parole da: «di cui agli articoli 24», fino alla fine, con le seguenti: «rimangono in vigore. Nel regolamento unico di cui al presente comma, sono inserite, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, le linee guida e i decreti adottati dall'Anac in attuazione del presente codice».

1.685

MIRABELLI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela
MESSINA, SUDANO, NENCINI

Al comma 1, lettera mm), numero 7), al capoverso "27-octies", dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.».

1.687

FERRAZZI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, NENCINI

Al comma 1, lettera mm), numero 7), capoverso "27-octies", sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni» con le seguenti: «sentite l'ANAC e la Conferenza Stato-Regioni».

1.688

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni,» con le seguenti: «sentite l'ANAC e la Conferenza Stato-Regioni,».

1.686

D'ARIENZO, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera mm), numero 7), dopo le parole: «Stato-Regioni», inserire le seguenti: «e sentiti il Consiglio dei Lavori pubblici, l'ANAC e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato».

1.689

MARTELLI, DE PETRIS

All'articolo 1, comma 1, lettera mm), al numero 7), dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni» inserire le parole: «e ANAC».

1.690

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sopprimere le parole: «89, comma 11» e «146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2,».

1.691

MARGIOTTA, FERRAZZI

Al comma 1, dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

«mm-bis) all'articolo 213, comma 3, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:

"h-ter) vigila sui contratti di subappalto stipulati tra la stazione appaltante e l'appaltatore."».

1.852/100

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.852, sopprimere il capoverso 1-bis

1.852/101

MARGIOTTA, FERRAZZI

All'emendamento 1.852, sopprimere il capoverso 1-ter

1.852

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo sport e periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, sono trasferite alla società Sport e Salute spa, la quale subentra nella gestione del fondo e dei rapporti pendenti.

1-ter. Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio dello sport si avvale della società Sport e salute spa».

1.693

CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis.* Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, dopo la lettera *e*), è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*e-bis*) l'inserimento di uno o più lavori che siano oggetto di finanziamenti pubblici concessi a seguito della partecipazione a bandi emessi da amministrazioni pubbliche"».

1.694

MARGIOTTA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis.* Non dà luogo ad alcuna forma di responsabilità delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nell'adozione degli atti che loro competono, in particolare nell'ambito delle procedure di gara:

a) la condotta conformatasi a sentenza della magistratura ordinaria o amministrativa che non sia stata ancora corretta nel grado successivo del processo;

b) la condotta conformatasi alle prescrizioni dell'ANAC;

c) la scelta discrezionale nella parte in cui abbia attuato un precetto obiettivamente caratterizzato da seria incertezza».

1.695

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, PAPTHEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Sopprimere il comma 2.

1.696

SUDANO

Sopprimere il comma 2.

1.697

SUDANO

Sopprimere il comma 3.

1.698

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *n*), numeri 1), 2), 3, 5) e 6) si applicano anche alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, anche alle procedure in cui, alla medesima data, sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte, fermo restando gli effetti di provvedimenti definitivi ed inoppugnabili e delle pronunce giurisprudenziali passate in giudicato. Le restanti disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

1.699 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato la progettazione per la realizzazione degli in-

vestimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ma non abbiano avviato l'esecuzione dei lavori:

a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;

b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;

c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

3-ter. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

1.700

MARGIOTTA, FERRAZZI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Per le controversie relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, avuto riguardo alla natura del giudizio, allo stato dell'istruzione e al valore della controversia, dispone lo svolgimento del procedimento di accordo bonario ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo; l'esperimento del procedimento di accordo bonario è condizione di procedibilità della domanda, il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Con il medesimo provvedimento, il giudice assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per la costituzione della Commissione di cui al successivo comma *5-ter* e fissa la successiva udienza dopo la scadenza dei termini di cui al successivo comma 4.

5-ter. La Commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, nominati tra gli iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispettivamente uno da ciascuna delle parti e uno, con funzione di presidente, dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui una o entrambe le parti non provvedano alla nomina del componente di propria scelta, la nomina è effettuata dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Camera arbitrale determina altresì i compensi spettanti a ciascun membro della Commissione, prendendo come riferimento

i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5-quater. Entro novanta giorni dalla sua costituzione, la Commissione, sentite le parti e acquisite ogni informazione e documentazione utili, formula una proposta motivata di accordo bonario. Le parti hanno facoltà di conferire alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti. Qualora i termini di cui al presente comma non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti della Commissione, i suoi componenti perdono qualsivoglia diritto al compenso di cui al precedente comma *5-ter*.

5-quinquies. Le parti si pronunciano sulla proposta entro trenta giorni dal ricevimento. Se la proposta è accettata dalle parti, ovvero qualora le parti abbiano conferito alla Commissione la facoltà di assumere decisioni vincolanti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.».

1.701

MALLEGNI, GALLONE, VITALI, BERUTTI, GASPARRI, MANGIALAVORI, PAPANHEU

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"A valere sui contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario"».

1.702

MARGIOTTA, FERRAZZI, COLLINA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario."».

1.703

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario."».

1.704

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario."».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

DI GIROLAMO, L'ABBATE, ORTIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera s) del provvedimento in esame interviene sui criteri di aggiudicazione dell'appalto, modificando l'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

detto articolo 95, al comma 6, individua i criteri oggettivi sui quali si basa la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV);

fra questi criteri, tuttavia, non rientra il possesso di standard di sicurezza cibernetica delle componenti *hardware* e *software*;

considerato che:

è di prioritaria importanza tutelare la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi del Paese;

impegna il Governo:

a individuare, previa consultazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle altre Autorità competenti, standard di sicurezza cibernetica delle componenti *hardware* e *software*;

a valutare la possibilità di una modifica delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al fine di introdurre fra i criteri oggettivi per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV), il rispetto degli standard di sicurezza cibernetica delle componenti *hardware* e *software* individuate secondo le summenzionate modalità.

G1.2

TURCO, ROMANO, MININNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame apporta modificazioni al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

tali modifiche hanno una duplice finalità, da una parte semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti, recependo alcune indicazioni pervenute dagli *stakeholder* che operano nell'ambito dei contratti pubblici, che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in parte a consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 «Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici »;

in particolare, l'articolo, alla lettera v), novella l'articolo 105 del codice in materia di subappalto, disposizione oggetto di rilievi nell'ambito della succitata procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;

considerato che:

il meccanismo di sostegno alle aree industriali in crisi delineato dal decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è stato riformato dall'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 come integrato e modificato dal successivo decreto-legge n. 145 del 2013, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

detto meccanismo consiste, essenzialmente, nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale nelle aree - soggette a recessione economica e crisi occupazionale - dichiarate dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE);

in tale contesto, è di estrema rilevanza salvaguardare le aziende operanti in dette aree, le quali spesso si ritrovano ad essere l'elemento debole nell'ambito del meccanismo del subappalto, che ne erode oltremodo i margini di profittabilità;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare le necessarie modifiche normative affinché le aziende, private o a partecipazione pubblica, operanti in aree di crisi industriale complessa, per le attività e i servizi che non possono svolgere tramite mezzi e risorse propri, debbano ridurre il numero dei subappalti, prevedendo, al contempo, che il rispetto di tale condizione costituisca prerogativa per accedere ad eventuali regimi di contributi o incentivi, così da tutelare e supportare il tessuto economico locale.

G1.3

CROATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana e, in particolare, l'articolo 1 del provvedimento in esame apporta modificazioni al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

considerato che:

la legge 27 dicembre 2006, n.296, ha applicato alle cosiddette «concessioni pertinenziali» italiane, ovvero le costruzioni realizzate da privati su aree in concessione dallo Stato, il sistema di calcolo basato sui valori Orni (Osservatorio mobiliare italiano) generando diversi contenziosi;

il comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia;

si permette ai titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, e di punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, di mantenere installati i predetti manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia;

impegna il Governo:

a sospendere tutti i procedimenti di riscossione coattiva del canone dedotti in contenzioso, nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino all'entrata in vigore della riforma del sistema di determinazione dei canoni per i beni pertinenziali del demanio marittimo;

a sospendere tutti i procedimenti di decadenza delle concessioni rilasciate avviati dalle autorità competenti per il mancato pagamento del canone dedotto in contenzioso.

G1.4

CASTALDI, MORONESE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1248 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana;

considerato che:

il 17 ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale europea della cultura per il 2019;

con l'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata autorizzata una spesa di pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzata a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019;

l'elevato numero di turisti confluiti già in occasione delle festività pasquali ha evidenziato la necessità di potenziare i servizi di trasporto pubblico al fine di facilitare la mobilità dei turisti e l'accesso alla Città di Matera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, destinando, in particolare, una quota alla Provincia di Matera per rafforzare i servizi di trasporto pubblico con l'aeroporto di Bari e con la stazione di Ferrandina scalo, e alla Regione Basilicata per i servizi aggiuntivi di trasporto passeggeri per ferrovia svolti dalla società Ferrovie Apulo Lucane s.r.l., interamente partecipata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI

1.0.710 [già 1.7 (testo 2)/100]

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare)

1. Al testo di cui all'emendamento 1.7 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d) ed e);
- b) sopprimere i seguenti commi: 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23;
- c) al comma 6, sostituire le parole: "i soggetti attuatori" con le seguenti: "le stazioni appaltanti";
- d) al comma 7, sostituire le parole: "i soggetti attuatori di opere sono autorizzati" con le seguenti: "le stazioni appaltanti di opere sono autorizzate";

e) al comma 9, sostituire le parole: "da 50 milioni a 100 milioni" con le seguenti: "da 50 milioni a 70 milioni" e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per importi inferiori a 70 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche";

f) al comma 24:

1) al secondo periodo, alle parole: "Le autorizzazioni di cui" premettere le seguenti: ". Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2,";

2) al secondo periodo, sostituire le parole da: "sono concesse dall'autorità competenti" fino a "da tale attività.", con le seguenti: "sono concesse dall'autorità competenti in base a: a) criteri generali definiti da apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare non avente natura regolamentare, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana; b) criteri indicati nell'allegato 1, sub allegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, decreto ministeriale 12 giugno 2002 n. 161 e nell'allegato 1, decreto ministeriale 17 novembre 2005, n. 269 per i parametri ivi indicati relativi alla tipologia, alla provenienza e alle caratteristiche dei rifiuti, all'attività di recupero e alle caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.";

3) al quarto periodo, sostituire la parola. "Ministero" con la seguente: "Ministro";

4) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

1.0.1

SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"«9-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a),

b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 163-*ter*, comma 1, possono autorizzare procedure di affidamento anche non previste nella programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in assenza della stessa.";

b) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"La verifica preventiva di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'articolo 163-*bis*";

c) all'articolo 27, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"La verifica progettuale di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'articolo 163-*bis*";

d) all'articolo 31, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purché dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali, anche in deroga ai requisiti fissati dalle linee-guida di cui al comma 5 del presente articolo.";

e) all'articolo 32, comma 10, lettera *b)* dopo le parole: "lettere *a)* e *b)*", è aggiunto il seguente periodo: "e all'articolo 163-*bis* e all'articolo 163-*ter*";

f) all'articolo 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni";

g) all'articolo 34, al comma 3, alinea sono aggiunte le parole: "Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 163-*bis* e 163-*ter*";

h) all'articolo 35, al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non costituisce frazionamento l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità e di cui non è determinabile la complessiva consistenza e durata, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.";

i) all'articolo 36, al comma 2:

1) alla lettera *a)*, è aggiunto, infine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati

all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, è possibile procedere ad affidamento diretto secondo i disposti di tale lettera fino all'importo di euro 100.000,00";

2) alla lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, la consultazione avviene con cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori e con tre operatori economici, ove esistenti, per i servizi e forniture";

3) alla lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti di lavori per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti";

4) all'articolo 36 comma 7 è aggiunto: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono procedere anche in deroga a quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 7 del presente articolo";

j) all'articolo 37, dopo U comma 1, è inserito il seguente: "*1-bis*. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo anche in assenza della qualificazione di cui all'articolo 38 e non sono tenute a ricorrere alle centrali di committenza";

k) all'articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "*2-bis*. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.";

l) all'articolo 52,

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "*1-bis*. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice

relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.";

2) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "o del comma 1-*bis*";

m) all'articolo 60, al comma 3, dopo le parole: "amministrazione aggiudicatrice", sono aggiunte le seguenti: "ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,";

n) all'articolo 61, al comma 6, dopo le parole: "presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,";

o) all'articolo 70, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, possono procedere in assenza dell'avviso di preinformazione di cui al presente articolo.";

p) all'articolo 77, comma 3 dopo le parole: "I commissari" è aggiunto il seguente periodo: "fatta eccezione per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del citato decreto,";

q) all'articolo 93, al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 36, comma 2, lettera *a)*" è aggiunto il seguente periodo: "e all'articolo 163-*bis* e all'articolo 163-*ter*";

r) all'articolo 95:

1) al comma 4, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: "*c-bis* in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto";

2) al comma 10 dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "e degli affidamenti di cui all'articolo 163 *bis* e 163 *ter*";

s) all'articolo 97:

1) al comma 5, dopo le parole: "delle spiegazioni", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle

lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al presente comma è fissato in non più di 5 giorni.";

2) al comma 8, dopo le parole: "inferiore a dieci", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a 5";

t) all'articolo 98, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "*5-bis*. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, provvedono alle tempistiche e modalità delle comunicazioni previste dal presente articolo in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale e comunque in termini non superiori a 3 volte quelli stabiliti.";

u) all'articolo 103, al comma 11, dopo le parole: "all'articolo 36, comma 2, lettera *a)*", è aggiunto il seguente periodo: "e all'articolo *163-bis* e all'articolo *163-ter*"; e, all'ultimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei casi di cui agli articoli *163-bis* e all'articolo *163-ter*";

v) all'articolo 105:

1) al comma 6, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei casi di cui agli articoli *163-bis* e all'articolo *163-ter*".

2) al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, eseguono le verifiche di cui al presente comma con le modalità di cui all'articolo *163-bis* comma 7 e 8 del presente decreto. Al fine di garantire la massima speditezza nell'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando, negli avvisi o negli inviti che gli interventi siano eseguiti esclusivamente dall'impresa affidataria, escludendo il ricorso al subappalto.";

w) all'articolo 106, al comma 1, lettera *c)* punto 1), dopo le parole: "ente aggiudicatore", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto";

x) All'articolo 113, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "la disciplina degli inventivi per funzioni tecniche di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti che redigono le perizie giustificative si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati ai sensi degli articoli 163-*bis* e 163-*ter*";

y) all'articolo 113 *bis*, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzate al superamento della situazione emergenziale, le stazioni appaltanti possono precedere ulteriori penali per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni fino ad un ulteriore massimo del 10 per cento dell'importo netto contrattuale";

z) all'articolo 157, al comma 2:

1) dopo le parole: "rotazione degli inviti", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a)";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, gli incarichi di importo pari a superiore 100.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b)";

aa) all'articolo 213 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 163-*bis* e 163-*ter*, gli adempimenti di cui al presente articolo sono consentiti ad avvenuta ultimazione dei lavori, servizi e forniture".».

1.0.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programma straordinario di assunzioni di personale tecnico da parte delle stazioni appaltanti pubbliche)

1. Al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di disporre di personale tecnico adeguato per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, per la funzione di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, personale al quale applicare per queste attività l'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *aa*) della presente legge, le stesse sono autorizzate ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2 a loro attribuite. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al *turn-over* del personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Viene istituito un Fondo per il programma straordinario di assunzioni di cui al comma 1 (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale Fondo sono attribuite, a decorrere dall'anno 2020, le risorse derivanti dalle maggiori entrate in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 3, e comunque nel limite annuale di 100 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione di tali risorse tra le stazioni appaltanti pubbliche centrali e territoriali destinando a quest'ultime almeno l'ottanta per cento delle risorse del Fondo stesso.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito

presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9"».

1.0.3

GALLONE, MALLEGNI, BERUTTI, VITALI, PAPTAEU, PEROSINO, BARBONI, DE SIANO, BARACHINI, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis.

(Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo

in caso in cui il Proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà."».

1.0.4

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis.

(Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso Indicato fatto salvo in caso in cui il Proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà."».

1.0.5

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«articolo 1-bis.

(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera *a*) alla lettera *e*) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

1.0.70 (già 5.0.7)

FERRAZZI, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2 e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera *a*) alla lettera *e*) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8 del 2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

1.0.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.";

b) all'articolo 91, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo"».

1.0.7

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, al comma 3-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento";

b) all'articolo 91, al comma 1-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento"».

1.0.8

DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"3-bis. Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma 3 e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione procedente."».

1.0.9

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Adeguamento delle procedure del riequilibrio finanziario pluriennale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019)

1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2015, possono, entro il termine perentorio del 15/11/2019 rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8), lettera e) del citato articolo 243-bis e il periodo di restituzione del "Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.

2. All'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: "per il risanamento finanziario degli enti locali" sono aggiunte le parole: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione"; le parole: "prevede un'anticipazione a valere sul" sono sostituite con le parole: "istituisce un";

b) al comma 2, le parole: "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e";

3. All'art. 243-*sexies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente"».

1.0.10

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre-dissesto (completamento Accordo 18 ottobre Bando periferie))

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

1.0.11

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termine avvio lavori contribuiti ex comma 107 e ss. della legge di bilancio 2019)

1. Al comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro il 15 maggio 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 15 luglio 2019".

2. Al comma 111 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro il 15 giugno 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 agosto 2019" e le parole: "entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2019"».

1.0.12

IANNONE, CALANDRINI, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termine affidamento lavori contribuiti ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018)

1. Al comma 857 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle parole: "dodici mesi"».
